CLI. SEDUTA

VENERDÌ 11 FEBBRAIO 1949

Presidenza del Presidente BONOMI

INDI

del Vice Presidente ALDISIO

INDICE

Congedi . . . . . *Pag.* 5297

Disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (Secondo provvedimento)» (**182**-*Urgenza*) (Discussione e approvazione):

RUINI 5312
BERTONE, *relatore* 5312
VANONI, *Ministro delle finanze* 5312
PERSICO 5313

Disegno di legge: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale » (23-A) (Seguito della discussione):

SPALLINO 5318, 5329
ROMANO Antonio 5318, 5325
PROLI 5319, 5320, 5328, 5329
PERSICO, *relatore* 5319, 5328
ZOLI 5320
CONTI 5321, 5328
TONELLO 5323
PALERMO 5323, 5328
SANNA RANDACCIO 5325
MASTINO 5326, 5328
FAZIO 5326
DE LUCA 5327
GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia* . . 5327, 5328, 5329
BOSCO 5330

Domande di autorizzazione a procedere in giudizio (Esame):

SPALLINO 5308, 5311
TONELLO 5309
CONCI 5309
PROLI . . . . . *Pag.* 5310
ZELIOLI, *relatore* 5311

Interpellanza (Svolgimento):

BISORI 5298, 5308
ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio* 5307

Interrogazioni (Annunzio) 5330

Relazioni (Presentazione) 5297

La seduta è aperta alle ore 16.

CERMENATI, *segretario*, dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i senatori Alberti Antonio per giorni due, Caso per giorni tre, Jannuzzi per giorni due, Tafuri per giorni cinque.

Se non si fanno osservazioni, questi congedi s'intendono accordati.

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che il senatore Casardi ha presentato, a nome della 7ª Commissione permanente (Lavori pub-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

blici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), la relazione sul disegno di legge: « Provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento » (216).

Comunico altresì che il senatore Samek Lodovici ha presentato, a nome della 2ª Commissione permanente (Igiene e sanità), la relazione sul disegno di legge: « Trattamento giuridico ed economico del personale sanitario non di ruolo in servizio presso gli Enti locali e norme transitorie per i concorsi sanitari » (11-B), già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Queste relazioni saranno stampate e distribuite e i relativi disegni di legge saranno posti all'ordine del giorno in una delle prossime sedute.

Il senatore Zoli infine ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e Tesoro) la relazione sul disegno di legge: « Conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini » (260).

Data l'estrema urgenza di quest'ultimo provvedimento, propongo che esso sia posto all'ordine del giorno della seduta di domani.

Se non si fanno osservazioni, la proposta s'intende approvata.

Svolgimento d'interpellanza.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della seguente interpellanza del senatore Bisori al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Ministri degli affari esteri e dell'interno: « Il Consiglio dei Ministri austriaco ha deliberato il 2 novembre 1948 che gli alto atesini emigrati in Austria a seguito di opzione i quali non rioptino per la cittadinanza italiana perderanno l'equiparazione ai cittadini austriaci loro accordata sin dall'agosto 1945, riducendosi allo stato di apolidi.

« Questa deliberazione costituisce un fattore di grave pressione contro la spontaneità delle riopzioni. Tale pressione è stata aggravata da illustrazioni che della delibera stessa sono state svolte, per esempio, il 12 dicembre u. s. a Innsbruck dal presidente della Lega degli alto atesini. Per effetto della pressione suddetta moltissimi optanti del 1939 hanno rioptato, pur dichiarando privatamente la loro diversa volontà e addirittura chiedendo che la loro riopzione venga respinta.

« L'interpellante domanda pertanto: 1° se e quali passi il Governo abbia compiuto o intenda compiere a tutela della libertà di decisione degli emigrati; 2° se esso non ritenga che l'anzidetta pressione imponga, come regola, di rigettare ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 2 febbraio 1948, numero 23, e con insindacabile apprezzamento politico le riopzioni avvenute dopo che tale pressione si è manifestata, evidentemente inficiando la libera volontà degli interessati ».

Ha facoltà di parlare il senatore Bisori.

BISORI. Ci siamo occupati nei giorni scorsi delle riopzioni degli alto atesini. Ce ne siamo occupati con premurosa sollecitudine, possiamo dirlo senza peccar di modestia: con vivo senso di umanità, con scrupoloso desiderio di giustizia. Tutto questo a proposito di una questione di dettaglio che il senatore Raffeiner aveva portato alla nostra attenzione con una sua proposta di legge.

Col medesimo desiderio di giustizia, col medesimo senso di umanità, io porto oggi all'attenzione del Senato un'altra questione, ben più grave, sempre in tema di riopzioni degli alto atesini.

Nello studiare – come doveva quale relatore sul disegno di legge Raffeiner – la complicata materia delle opzioni e riopzioni degli alto atesini, ho avuto occasione di apprendere, con molta meraviglia, fatti – secondo me gravissimi – che si sono svolti oltre il Brennero, in questi ultimi mesi, in tema di riopzioni. E ho sentito il dovere di interpellare il Governo per sapere quali sono i suoi intendimenti, in linea internazionale e in linea interna, di fronte a questi fatti.

Spiego di che si tratta: « con spirito veramente europeo », come giustamente disse l'altro giorno il senatore Raffeiner, il Presidente De Gasperi firmò nel 1946 a Parigi col Ministro degli esteri austriaco Grüber un accordo inteso a liquidare ogni questione fra Italia ed Austria circa l'Alto Adige.

L'Italia fra l'altro – sola competente a concedere la cittadinanza italiana a chi non l'aveva più – s'impegnò a rivedere la questione delle opzioni, previa consultazione con l'Austria, entro un anno dalla firma del Trattato di pace.

Entro quel termine, nel novembre 1947, una delegazione italiana e una delegazione austriaca approvarono lo schema di quello che poi fu il decreto 2 febbraio 1948, numero 23, sulla revisione delle opzioni riconoscendo che esso costituiva « una soddisfacente ed equa soluzione del problema ».

Questo decreto – lo abbiamo visto nei giorni scorsi – non stabilì un annullamento automatico, generale di tutte le opzioni che erano avvenute nel 1939 (come anche avrebbe potuto farsi); ma attribuì ai singoli optanti lo scegliere fra il riacquistare la cittadinanza italiana e il perderla definitivamente, mediante loro dichiarazioni, che, con gergo ormai invalso, sono state chiamate riopzioni.

Fra l'altro il decreto 2 febbraio si occupò nell'articolo 11 degli alto atesini che avevano acquistata la cittadinanza germanica ed erano emigrati: e li ammise a chiedere al Ministro dell'interno di riacquistare la cittadinanza italiana. La cittadinanza sarebbe stata negata a coloro che avevano appartenuto alle S.S., a coloro che si erano macchiati di fanatismo o odiosità antitaliana nella propaganda per le opzioni, ai criminali di guerra, e così via.

Sulle domande sarebbe stata sentita una speciale Commissione nominata dal Ministro dell'interno e residente a Bolzano. Intervenuto il parere della Commissione, le domande sarebbero state decise dal Ministro dell'interno. L'eventuale rigetto però avrebbe dovuto essere preceduto dal parere del Consiglio di Stato e venir motivato. Contro il rigetto, poi, fu detto, era ammesso soltanto l'ordinario ricorso per legittimità al Consiglio di Stato secondo le vigenti leggi.

Il termine per le riopzioni fu stabilito, per coloro che alla data del decreto non si trovavano in Italia, in un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso, la quale avvenne il 5 febbraio1948; il termine è scaduto quindi il 5 di questo mese.

Era così lasciato agli interessati di scegliere circa la loro sorte; questo è fondamentale.

Scegliere, naturalmente, in libertà: perchè non c'è scelta dove non c'è libertà. Scegliere serenamente, senza coazioni o pressioni che potessero togliere o menomare la libertà.

Coazioni e pressioni in particolare non dovevano essere esercitate dai Governi italiano e austriaco, come è intuitivo, se essi volevano lealmente rispettare il criterio, che essi stessi avevano concordato, della libertà di scelta lasciata agli interessati.

Infatti: o la libertà di scelta si voleva, e allora bisognava volerla fino in fondo, fino alla sua completa estrinsecazione nelle riopzioni o meno; o la libertà di scelta non si voleva, e allora sarebbe occorso non volerla neppur da principio, nell'approvare il meccanismo del decreto 2 febbraio, e adottare piuttosto un altro meccanismo.

La libertà di scelta, dunque, andava rispettata. Mi spiego con un esempio. Non sarebbe stato certamente lecito allo Stato italiano dire che chi rioptava per la cittadinanza italiana appena tornato in Italia sarebbe stato chiuso in un campo di concentramento, oppure non sarebbe stato ammesso a impieghi, professioni, pubbliche concessioni. Queste prospettive avrebbero praticamente chiusa una delle due strade lasciate agli optanti emigrati: quella di rioptare per la cittadinanza italiana. E lo Stato italiano – quali che potessero essere le sue leggi e i suoi umori circa i campi di concentramento, gli impieghi, le pubbliche concessioni – non avrebbe potuto senza slealtà agitare spauracchi contro i possibili rioptanti per sbarrar loro una delle due strade che avevano dinanzi: quella che poteva ricondurre decine di migliaia di loro in Italia. No. La scelta era lasciata agli interessati. In conseguenza i due Stati non potevano interferire con loro minacce sull'autodecisione, diciamo pure, degli interessati.

Dovevano rispettarla, dunque, anche a costo di comprimere i loro egoistici e contrapposti interessi a che le riopzioni fossero molte o fossero poche. Perchè, sul terreno della utilità materiale, non dobbiamo dissimularci che, circa queste riopzioni, Italia e Austria avevano interessi nettamente contrapposti.

L'Italia – sovrapopolata, che cerca nell'emigrazione sbocchi per la popolazione esuberante – ha interesse a che tornino meno rioptanti che sia possibile. Infatti essi costitui-

scono, sostanzialmente, una specie di emigrazione alla rovescia: sono una vera e propria immigrazione di gente che ormai se n'era andata e si era sistemata altrove.

L'Austria – pure sovrapopolata, ora anche per afflusso di profughi sudeti, jugoslavi e ungheresi di lingua tedesca – ha interesse a mandar via il maggior numero possibile di oriundi alto atesini naturalizzati poi germanici e stanziatisi in Austria.

Benchè i due Paesi abbiano questi interessi contrastanti – l'Austria a mandarci più rioptanti che sia possibile, l'Italia a riceverne il meno che sia possibile – i due paesi dovevano, ripeto, comprimere questi interessi e stare lealmente all'accordo che fondava sulla libera scelta degli interessati le riopzioni: dovevano rispettare questa libertà.

L'Italia per parte sua l'ha rispettata in modo perfetto. Gli emigrati che torneranno non troveranno nessuna discriminazione rispetto agli altri cittadini italiani. Quelli che non torneranno non soffriranno alcuna discriminazione rispetto agli altri stranieri: saranno nei loro rapporti con l'Italia trattati da questa come essa tratta tutti gli altri stranieri.

Ma l'Austria ha rispettato, rispetta la libertà degli oriundi alto atesini che sono nel suo territorio?

Non voglio occuparmi di un certo Ufficio distaccato per l'applicazione degli accordi sull'Alto Adige (*Aussenstelle*) che la Cancelleria Austriaca ha istituito in Innsbruck (città che sempre ha covato mire annessionistiche sull'Alto Adige, come è notorio); Ufficio a capo del quale è un antico funzionario absburgico nel Trentino; Ufficio che perfino avrebbe dovuto, secondo il pensiero austriaco, trattare per le riopzioni direttamente con la Prefettura di Bolzano scavalcando le Cancellerie di Roma e di Vienna, quasi che Innsbruck e Bolzano fossero capitali di due repubblichette autonome. So che il Governo italiano arginò con garbo e fermezza queste pretese austriache e me ne compiaccio.

Neanche voglio occuparmi della continua, testarda, tambureggiante propaganda che quell'Ufficio e i circoli che ad esso si collegano hanno svolto per suggestionare gli oriundi alto atesini a rioptare totalitariamente (è la parola!) per l'Italia, ad andarsene dall'Austria, a tornare nell'Alto Adige. Questo sia per decongestionare l'Austria; sia anche (diciamolo francamente) per ragioni elettoralistiche e germanistiche: e cioè per aumentare il numero degli allogeni in Alto Adige. Di tutto questo nella mia interpellanza non mi occupo.

Il fatto di cui mi occupo è un altro ed è ancora più grave.

Il 2 novembre 1948 a Vienna il Ministro degli esteri presentò al Consiglio dei Ministri un « Rapporto relativo al trattamento da riservarsi *in futuro* agli alto atesini optanti ». *In futuro!* Si vede che in Austria hanno tempo per occuparsi anche degli affari futuri oltre che di quelli presenti: a noi il tempo basta appena per occuparci del presente. Il Consiglio dei Ministri, sentito questo rapporto adottò, *per il futuro*, una grave delibera.

Premetto che gli optanti, i quali dopo il 1939, divenuti tedeschi, emigrarono, entrarono in Austria con la cittadinanza del paese, perchè l'Austria era allora, come ben sappiamo, una provincia tedesca. E vi entrarono muniti di un certificato di naturalizzazione del Reich che riconosceva loro la cittadinanza tedesca.

Staccata l'Austria dalla Germania con la liberazione, l'Austria non riconobbe cittadinanza austriaca a tutti i cittadini tedeschi che risiedevano in Austria; ma solo a coloro che avevano cittadinanza austriaca prima dell'*Anschluss*. Questo con una legge 10 luglio 1945. Si vollero sostanzialmente cacciare dall'Austria – penso – i tedeschi che vi si erano intrufolati dopo l'*Anschluss*.

Però subito l'Austria si accorse della speciale posizione in cui erano gli alto atesini optanti: costoro avevano ripudiato la cittadinanza italiana ed erano entrati in Austria non per ragioni germanistiche, ma per attaccamento al Tirolo, all'Austria. Non andavano confusi, quindi, coi tedeschi piovuti sull'Austria dopo l'*Anschluss*. E con delibera 29 agosto 1945 il Governo austriaco equiparò gli alto atesini emigrati ai cittadini austriaci: ciò a tutti gli effetti, salvo che pei diritti politici, e senza con questo riconoscere loro cittadinanza vera e propria.

Questa equiparazione mantenne agli optanti emigrati la base per vivere e lavorare in Austria, negli impieghi, professioni, traf-

fici nei quali erano ormai radicati quali cittadini del paese.

E le ragioni di questa equiparazione permangono tuttora, come è chiaro, e sempre permarranno, perchè hanno radice nelle circostanze originarie in cui questi optanti entrarono nel Tirolo.

Ebbene: circa questa equiparazione il Governo austriaco stabilì il 2 novembre 1948 due principi curiosissimi.

Primo principio. Stabilì che se gli oriundi alto atesini rioptavano per la cittadinanza italiana non avrebbero perso l'equiparazione con gli austriaci, ma avrebbero continuato a fruirne finchè sulle loro riopzioni l'Italia non avesse deciso. Anzi anche dopo: finchè si riterrà – da uffici austriaci, come poi dirò – che il rioptante ridivenuto italiano possa per ragioni economiche e sociali tornare in Italia. Sicchè coloro che riopteranno finiranno quasi per godere due cittadinanze: italiana a seguito della riopzione; quasi austriaca a seguito della perdurante equiparazione, finchè un ufficio austriaco non dica loro che possono tornare in Italia.

Secondo principio. Il Gabinetto austriaco stabilì che se gli oriundi alto atesini non rioptavano (ahi loro !) per la cittadinanza italiana avrebbero immediatamente perso l'equiparazione austriaca, grazie alla quale vivevano tranquilli in Austria. L'avrebbero persa col 4 febbraio, neanche col 5: perchè il Gabinetto austriaco sbagliò il conteggio del termine credendo che questo scadesse il 4: ciò per dimenticanza del principio *dies a quo non computator in termino*. E minacciosamente soggiunse: « Sarà anzi da esaminare quale trattamento dovrà in seguito venire applicato a questa categoria di persone ». È un vero *quos ego* . . .

Politica del bastone e della carota, dunque. E assolutamente paradossale: chi riopta per l'Italia può restare in Austria; chi non riopta, chi preferisce restare ciò che è piuttosto che ridiventare italiano, perde l'equiparazione. Lusinghe per chi riopta; minacce per chi non riopta.

E tutto questo non contro un nemico da piegare, come usava Churchill; ma contro uomini che, secondo la legge e gli accordi italo-austriaci, avevano diritto alla piena libertà di scelta, come prima ho detto, fra il rioptare ed il non rioptare.

Questa delibera del Gabinetto austriaco fu pubblicata sulla stampa austriaca il 27 novembre: ci fu cioè un intervallo di venticinque giorni fra l'approvazione e la pubblicazione.

Appena la deliberazione fu pubblicata, associazioni, stampa, uffici di intonazione non so se dire germanistica o austriacante diedero fiato alle loro trombe.

Il 12 dicembre nel cinema Laurino di Innsbruck parlò sulle riopzioni ad un folto uditorio il dott. Schlesinger, Presidente del « Sud Tirol Verband ».

Cominciò col dire: « Finalmente è stato possibile alla Lega di prendere contatto diretto con le autorità governative di Vienna e trattare i problemi derivanti dalle riopzioni degli associati ». Poveri associati ! Li serve bene davvero i suoi associati, questa Lega: coi suoi contatti con Vienna procura loro, veramente, dei bei regali, per la loro libertà e per il loro avvenire !

Il dottor Schlesinger parafrasò la delibera 2 novembre del Gabinetto austriaco e continuò spiegando che i rioptanti per l'Italia avrebbero potuto rimanere tranquillamente in Austria: occorre distinguere tra la riopzione come tale, disse, e l'effettivo rimpatrio. « Chi riopta non può essere costretto a rimpatriare; può continuare a rimanere in Austria »: carota per i rioptanti !

Poi passò al bastone per i non rioptanti: « La riopzione non rappresenta la scelta tra la cittadinanza italiana e quella austriaca. Si tratta invece o di rioptare per la cittadinanza italiana o di cadere nello stato di apolide: ognuno dovrà giudicare se quest'ultima posizione gli convenga ». Apolide ? E perchè mai ? Tutt'al più i non rioptanti resteranno germanici, quali divennero dopo l'opzione del 1939 quando conseguirono il certificato germanico di naturalizzazione, e quali son riconosciuti nel decreto 2 febbraio, approvato anche dall'Austria.

Il dottor Schlesinger confessò anche che molti emigrati avrebbero preferito ottener la cittadinanza austriaca piuttosto che quella italiana e disse (questo discorso è interessante): « La questione però sta in questi termini: l'Austria si è assunta di fronte al mondo la difesa

della nostra causa e dei nostri interessi, si è fatta paladina di noi poveri, la riopzione è la sua opera! L'Austria si attende quindi che noi ci dimostriamo degni della sua fiducia e che noi si faccia largo uso del diritto alla riopzione. Essa può far dipendere ogni ulteriore sua difesa, ogni ulteriore suo intervento a favore dei singoli dall'uso fatto della libertà. L'Austria può anche per questo far dipendere la concessione della cittadinanza austriaca dall'avvenuta o meno riopzione. Alcune sfere austriache precisano già oggi che solo gli alto atesini i quali hanno rioptato per l'Italia saranno ammessi, dalla scadenza del termine in poi, ad usufruire delle vigenti e di eventuali altre facilitazioni ». In altre parole: per ottener la cittadinanza austriaca occorre passare attraverso il riacquisto di quella italiana con la riopzione: dovete rioptare per l'Italia anche se poi volete diventare cittadini austriaci; non potrete ottener direttamente la cittadinanza austriaca senza rioptare per quella italiana. Curioso contorcimento!

Poi il dottor Schlesinger ribadì: « probabilmente i non rioptanti, quindi apolidi, saranno trattati peggio rispetto ai rioptanti per l'Italia in sede di concessione della cittadinanza austriaca ».

L'intimidazione infine crebbe di tono. « In base alle deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 2 novembre 1948 », disse il dottor Schlesinger, « la posizione giuridica dei rioptanti è la seguente: gli impiegati pubblici, i pensionati statali e sociali devono fare uso del diritto di riopzione perchè diversamente alla scadenza del termine (4 febbraio 1949) perdono l'impiego e le pensioni. Se rioptano invece continuano a beneficiare delle deliberazioni di Gabinetto del 29 agosto 1945 (parità con gli austriaci) almeno fino alla decisione relativa alla loro riopzione. Se la loro domanda di riopzione viene accolta essi continuano a godere dei benefici di cui sopra fino al momento in cui dal punto di vista sociale ed economico può venire riconosciuta loro la possibilità di rimpatrio. Non trovando in Alto Adige una esistenza, non venendo assunti, per esempio, dall'Italia, se la pensione italiana è insufficiente oppure non trovando abitazione ecc., allora non può certamente venire loro riconosciuta la possibilità del rimpatrio. Su quest'ultimo punto decide una speciale Commissione di Innsbruck ». Notevole questo particolare! Una volta ridivenuti cittadini italiani, vedrebbero deciso da una commissione austriaca se sono o no in grado di rientrare in Italia: se cioè il loro avvenire dovrà svolgersi in Italia o in Austria! « Se la possibilità di rimpatrio non viene riconosciuta allora essi possono, come nel caso di rifiuto della loro domanda di riopzione, chiedere la concessione della cittadinanza austriaca. La parità con gli austriaci circa il posto e la indennità non subisce nel frattempo interruzione. I liberi professionisti (accademici, dentisti, commercianti ed artigiani) come gli optanti non indipendenti hanno la facoltà di optare o no per l'Italia. Tuttavia devono tener presente che il Governo austriaco per l'eventuale concessione della cittadinanza austriaca può tener conto se essi hanno o no fatto uso del diritto di riopzione per l'Italia ».

Nello stesso senso del discorso Schlesinger si esprimevano intanto organi e organetti di stampa, circoli e uffici più o meno autorizzati, propagandisti, persone « bene informate » o pseudo « bene informate »; venivano mandate circolari. Con accuratezza e meticolosità che direi transalpine veniva organizzata in tutta l'Austria una campagna intesa a far sì che per gli alto atesini non vi fosse che una sola parola d'ordine: rioptare per l'Italia. Dovunque si rivolgessero per chieder consigli o informazioni, dovunque trattassero per i loro affari, per le loro riscossioni, si sentivano prescrivere, come un precetto che non ammetteva dubbi, come una *conditio sine qua non* per continuare a vivere in Austria: rioptare per l'Italia.

Mi son procurato una documentazione su quanto affermo. Mi limito a leggere tre documenti.

Echi della campagna austriaca sul giornale « Dolomiten » di Bolzano: è il giornale di cui ci parlò l'altro giorno il senatore Cingolani: il giornale che versa continuamente veleno sui rapporti tra italiani ed allogeni. Leggiamo fra i tanti un suo articolo del 23 dicembre. È il solito *disco* del dottor Schlesinger. Sotto il titolo: « Qual'è il significato delle riopzioni? » il giornale scrive: « Riopzione non vuol dire scegliere tra la cittadinanza austriaca e quella italiana, ma bensì si tratta o di riacquistare la cittadinanza italiana o di divenire apolidi. Ognuno

giudichi da sé se sia augurabile diventare apolide. L'Austria è divenuta la sostenitrice degli emigrati, per così dire " la rappresentante dei poveri ", la riopzione è un suo operato. L'Austria si augura quindi che tutti riconoscano questo suo interesse e che tutti facciano uso del diritto di riopzione. Inoltre ogni altro interessamento, ogni altro aiuto per il singolo dipenderà dal fatto se egli si sarà avvalso del diritto di riopzione. L'Austria quindi può anche far dipendere dalla riopzione la concessione della cittadinanza austriaca. Oggi negli ambienti austriaci si dice persino che solo i sudtirolesi che avranno optato per l'Italia entro il termine stabilito, potranno attendersi uno speciale trattamento da parte dell'Austria ».

Secondo documento. È un trafiletto apparso sul « Vorarlberger Nachrichten » del 7 gennaio 1949. Scrive: « per gli ulteriori pagamenti degli acconti sulle pensioni di guerra l'Ufficio regionale invalidi di guerra ha bisogno di ricevere da tutti gli alto atesini e da quelli della Valcanale l'indicazione se hanno optato per l'Italia. Tale comunicazione è da indirizzarsi subito e comunque non oltre il 12 gennaio 1949, per iscritto o telefonicamente all'Ufficio regionale invalidi di guerra » ecc..

Terzo documento. Il giornale « Sonntagpost » di Innsbruck pubblica il 9 gennaio una lettera intitolata: « Che cosa devo dunque fare? ». La lettera è firmata: « un alto atesino perplesso ». E dice (badate che è un documento umano commovente): « Quale uomo vecchio, mi riesce veramente difficile camminare di pari passo con l'attuale nostra epoca. Sono un alto atesino e mi trovo dal 1940 in Austria. Recentemente sono stato da un avvocato per informarmi sui passi da compiere per ottenere la cittadinanza austriaca. Le informazioni dell'avvocato furono per me tristi. Secondo le sue parole, io non posso neppure chiedere ancora la cittadinanza austriaca dato che dovrei risiedere qui da cinque anni a partire dal 1945. Se non voglio divenire apolide, devo, entro il 4 febbraio 1949. chiedere la cittadinanza italiana. Che cosa devo dunque fare? Io non intendo in nessun caso diventare italiano, dato che sono austriaco e desidero morire da austriaco ! ». Io rispetto, badate, quest'uomo; non lo critico. « Ma mi è stato detto che non esiste altra soluzione, dato che l'Austria senza il trattato di pace, anche nella questione degli alto atesini, non può agire come vuole. Quale apolide però perdo ogni diritto, mi si può persino mettere fuori dell'abitazione e toglermi il mio lavoro. È possibile una cosa simile ? Abbiamo veramente commesso un sì grave errore quale ci viene rinfacciato pubblicamente dai politicanti ? Non si può proprio comprendere che per noi non si tratta d'altro che di rimanere austriaci anche se ci dovessero inviare in Lapponia ? Quello che si sta facendo per noi alto atesini non fa onore e non può portare benedizioni a coloro che ne sono responsabili ».

Conseguenze pratiche della campagna scatenatasi dopo la delibera 2 novembre.

Pochi emigrati avevano rioptato per l'Italia fino al novembre.

Le riopzioni avevano avuto due fasi.

Una prima fase era cominciata con la pubblicazione del decreto 2 febbraio ed era durata all'incirca fino a giugno: era la fase degli entusiasti. In questa fase tutti coloro che non avevano avuto bisogno di ponderare il *pro* ed il *contra* delle riopzioni, ma con trasporto avevano salutata la possibilità di ridiventare italiani, rioptarono entusiasticamente, subito, anche perchè sulle loro domande venisse deciso al più presto.

Subentrò una seconda fase: dei dubbiosi, degli incerti che soppesavano i vantaggi e gli svantaggi della riopzione. In questa fase le riopzioni andarono diminuendo. E questa fase durò esattamente fino alla delibera del Governo di Vienna.

Al 31 ottobre si avevano in tutto (per le due fasi complessivamente) 6464 riopzioni per 16.990 persone.

Ebbene: dopo la delibera del Governo di Vienna, dopo la campagna che seguì quella delibera, le riopzioni ripresero in pieno: e da novembre a febbraio le domande sono state (salvo errore) 10.526 per 22.508 persone.

Molte più, dunque, in questi ultimi mesi, quando il flusso delle domande stava già estinguendosi, che non complessivamente nei primi mesi di entusiasmo e nei successivi mesi di dubbi.

E si tratta di rioptanti che *non vogliono* ridiventare italiani, che vogliono restare quel che sono, che sono stati coartati. Molti di loro privatamente hanno dichiarato ai consolati: « Ab-

biamo dovuto presentare la domanda di riacquisto della cittadinanza italiana perchè siamo costretti a farlo dopo la delibera del Governo austriaco; ma respingete la nostra domanda, fateci il piacere: se la domanda verrà respinta, l'Austria non potrà toglierci l'equiparazione ». Questa è la reale volontà dei rioptanti negli ultimi mesi!

Che la pressione austriaca, scatenatasi dal 27 novembre, giorno della pubblicazione della delibera di Vienna, abbia raggiunto il suo effetto, è confermato dal solito giornale « Dolomiten » del 26 gennaio che scrive (a volte questi giornali fanno confessioni preziose!): « L'Ufficio consulenza per i sud-tirolesi optanti e la società degli amici del Sud Tirolo di Innsbruck si rallegrano della forte affluenza ».

Adagio a rallegrarvi degli effetti delle vostre intimidazioni, egregi signori! Ha da dire una parola anche l'Italia. E l'Italia la sua parola deve dirla in favore della reale volontà degli emigrati, contro le sopraffazioni, materiali o psicologiche, di cui essi sono stati vittime.

E con la mia interpellanza io pongo due domande al Governo.

La prima domanda è: ha creduto il Governo, dopo il 27 novembre, di compiere passi presso il Governo austriaco per salvaguardare la libertà di decisione degli emigrati?

Io non mi azzardo a giudicare se passi fossero o non fossero convenienti. Mi limito a chieder notizie su quelli che sono stati su questo punto i moventi, gli intendimenti, gli atti del Governo.

Con la seconda domanda invece delineo un itinerario e mi permetto di chiedere al Governo se non creda tenerne conto.

Io ragiono così.

Presupposto della validità delle riopzioni era la volontà dei rioptanti.

La delibera del 2 novembre del Governo di Vienna e le illustrazioni più o meno ammaestrate che l'hanno seguita sono intervenute ad esercitare una forte pressione contro la libera scelta dei rioptanti, ad ostacolare il libero gioco delle riopzioni con minacce per chi non rioptava e lusinghe per chi rioptava: minacce, lusinghe gravissime, ingiuste, tali da inficiare la libera volontà degli interessati.

Ingiuste, anzitutto!

Ingiusto è minacciare di apolidia coloro che non rioptano quando invece sono tedeschi, come ho detto prima, e non apolidi. Ingiusto è toglier loro, se non rioptano e perchè non rioptano, l'equiparazione agli austriaci *ante Anschluss*. L'ho già spiegato: nel 1945 il Governo austriaco ritenne giusto concedere loro quell'equiparazione; è ingiusto toglierla oggi non per un riesame obiettivo e generale della questione, ma unicamente in collegamento alla loro facoltà di riopzione: non riesaminando la questione dell'equiparazione in sé stessa, ma unicamente e tendenziosamente in riferimento a un determinato e diverso problema, quello delle riopzioni: per il fine di menomare la libertà di scelta spettante ai rioptanti secondo gli accordi italo-austriaci. È ingiusto perchè viola lo spirito di quegli accordi, che son fonte di diritto internazionale e che esigono libertà piena nelle riopzioni. È ingiusto perchè viola, al disopra di quegli accordi, il rispetto che si deve sempre alla volontà degli individui, come dei popoli, quando a questa volontà ci si rimette per una determinazione.

Che le minacce e lusinghe siano poi gravi è palese.

La minaccia di apolidia, la minaccia di toglier l'equiparazione col 4 febbraio sono tali, evidentemente, da impressionare in modo grave coloro che non vorrebbero rioptare. E viceversa l'artificiosa lusinga di un indefinito protrarsi dell'equiparazione per chi riopta è tale da suggestionare gravemente alla riopzione.

Circa la gravità, del resto, di queste lusinghe e minacce parlano le cifre, che vi ho lette prima.

Parlano i rioptanti, nelle loro confidenze ai nostri Consolati, che vi ho riferite.

La gravità, poi, della costrizione che ha avvolto i possibili rioptanti è stata tragicamente sottolineata perfino da un suicidio. Sui giornali del 26 gennaio leggo questa notizia: « Preferisce morire nel dubbio di divenire apolide. A causa del diniego di concessione della cittadinanza austriaca, nella prospettiva di dover restar apolide, un alto atesino, nativo di Merano, tale Wenzel Kazda, che nel 1939 aveva optato per la cittadinanza germanica, si è suicidato ad Innsbruck in Austria. In una let-

tera il suicida, che nel 1915-18 aveva militato in un reggimento tirolese, palesa i motivi che lo hanno indotto al folle gesto, affermando che, messo dal Governo austriaco di fronte al dilemma di ritornare italiano o di diventare apolide, con la conseguente perdita del suo impiego » (lo aveva detto il dottor Schlesinger nella sua conferenza !) « aveva preferito la morte ».

Gravi dunque e ingiuste sono state le intimidazioni austriache.

E come loro risultato noi abbiamo oggi una massa di riopzioni insincere, viziate.

Su queste riopzioni deve decidere il Ministro dell'interno.

Come deve decidere ?

Il mio parere è che il Ministro dell'interno dovrebbe respingere – in via normale e salvo eccezioni – tutte le riopzioni avvenute dopo il 27 novembre, giorno in cui fu pubblicata la delibera 2 novembre del Governo di Vienna, perchè a quelle riopzioni non sottostà – di regola – una effettiva, libera volontà dei rioptanti.

Procedura da seguire.

L'articolo 13 del decreto 2 febbraio stabilisce che la Commissione di Bolzano, quando ritiene di esprimer parere contrario al riacquisto della cittadinanza italiana, accorda un termine per le deduzioni al rioptante: decide poi entro sei mesi da quel termine.

Secondo me la Commissione di Bolzano, se vorrà agire con coscienza, dovrà contestare a tutti i rioptanti dal 27 novembre in poi che la riopzione avvenuta dopo quel giorno deve presumersi invalida perchè non liberamente voluta dall'interessato.

E dovrà accordare a tutti i rioptanti un congruo termine per le deduzioni.

Dopo scaduto questo termine, la Commissione avrà sei mesi per decidere, come ho detto da principio.

Nel decidere dovrà esaminare con la massima attenzione le deduzioni che saranno state rese da ciascun interessato. Esse avranno, secondo me, dal punto di vista della reale volontà degli optanti, un peso molto maggiore che non la domanda in sé stessa.

Sarà scrutando caso per caso quelle deduzioni – sempre che anche queste, in massa, non vengano viziate da una nuova campagna di intimidazione che si scateni in Austria – che la Commissioni potrà comprendere se il rioptante effettivamente aspirava a ridiventare italiano ed avrebbe rioptato anche se non vi fosse stata la delibera austriaca del 2 novembre, oppure se egli è semplicemente un trascinato dalle intimidazioni austriache, se cioè la sua riopzione è un effetto della psicosi generale succeduta alla delibera 2 novembre del Governo austriaco. Solo quando dalle deduzioni la Commissione si convincerà che la riopzione vi sarebbe stata anche senza la delibera 2 novembre potrà dare parere favorevole.

E le deduzioni dovranno cadere proprio su questo punto: i rioptanti dovranno dimostrare, se credono, che avrebbero rioptato anche se quella delibera non vi fosse stata.

Dimostrazione difficile, mi direte. Lo so. Ma indispensabile. Colpa del Governo di Vienna, colpa degli uffici e circoli di Innsbruck se questa dimostrazione è indispensabile. La verità è che i metodi di violenza, di coartazione, e comunque contrari alla libertà si ritorcono sempre contro chi li usa. Ed anche questa volta sarà avvenuto così. Senza le pressioni austriache vi sarebbe stato dopo novembre un limitato numero di riopzioni libere e indiscusse. Ora, dopo le pressioni austriache, bisogna necessariamente presumere che tutte le riopzioni posteriori al 27 novembre sono viziate, salvo prova contraria: e sarà un po' difficile agli interessati fornir la prova contraria.

Dopo il parere della Commissione di Bolzano vi dovrà poi essere – se il Ministro vuol respingere la riopzione – il parere del Consiglio di Stato. È augurabile che il Consiglio di Stato, in sede consultiva, sia all'altezza delle sue migliori tradizioni: avverta l'intrusione, avvenuta nel novembre, di un fattore politico di pressione contro la spontaneità delle riopzioni: riconosca che le riopzioni dal 27 novembre in poi sono state inficiate dall'azione di quel fattore; e dia parere contrario all'accoglimento di quelle riopzioni non libere.

Comunque i pareri della Commissione di Bolzano e del Consiglio di Stato non sono vincolanti per il Ministro dell'interno. Questo sarà libero nel decidere, purchè con provvedimento motivato. Ora io mi auguro che il Ministro dell'interno, quali che siano i pareri della Commis-

sione di Bolzano e del Consiglio di Stato, respinga – di regola – le riopzioni posteriori al 27 novembre. E le respinga con una motivazione di carattere nettamente politico allegando le interferenze politiche che dal novembre in poi hanno inficiato la libertà delle opzioni. Da quest'assemblea politica io mi permetto esortare il Ministro dell'interno ad agire così; e son pronto, occorrendo, a trasformare in mozione la mia interpellanza per avvalorare con l'autorità di un voto del Senato la mia esortazione.

Se il Ministro dell'interno deciderà con la motivazione politica che io invoco, non sarà neanche ammissibile, il successivo ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale contro il rigetto ministeriale della riopzione, ricorso che normalmente è concesso dalle nostre leggi è che è richiamato nell'articolo 14 del decreto 2 febbraio per tutto quello (si intende) che è l'apprezzamento amministrativo del Ministro circa le riopzioni.

Infatti l'articolo 31 del testo unico 26 giugno 1924 sul Consiglio di Stato dispone che « il ricorso al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale non è ammesso se trattasi di atti o provvedimenti emanati dal Governo nell'esercizio del potere politico ». Ora, se il Ministro dell'interno deciderà come io suggerisco, esso, appunto nell'esercizio del potere politico, frapporrà all'esame amministrativo delle riopzioni un'eccezione preliminare di ordine squisitamente politico, sulla quale il Consiglio di Stato non potrà assolutamente pronunziarsi: frapporrà appunto, l'eccezione che pressioni di natura politica hanno, oltre Brennero, tolta spontaneità alle riopzioni posteriori al 27 novembre, invalidandole in partenza e quindi togliendo materia ad ogni esame amministrativo del loro contenuto.

Tengo a precisare che per fare tutto questo il Governo italiano non è affatto tenuto a consultare il Governo austriaco secondo gli accordi del 22 novembre 1947. Questi stabiliscono « che, in ossequio allo spirito amichevole che ha animato finora le trattative, il Governo austriaco sarà consultato anche sulle norme che si rendessero necessarie per disciplinare le questioni conseguenziali all'applicazione della legge. Sulle norme, badate bene, occorrenti per disciplinare, eccetera, cioè su atti normativi che lo Stato italiano dovesse emanare. Non sulle decisioni che il Ministro dell'interno deve emettere circa le riopzioni. Le decisioni, secondo le conversazioni 22 novembre 1947, sono lasciate all'assoluta discrezionalità del Ministro dell'interno. Ed è giusto, è umano, è politico che il Ministero dell'interno usi di quella discrezionalità a tutela della libertà delle riopzioni; a tutela delle vere aspirazioni dei rioptanti coartati. Sarà questa la miglior protezione che la nuova libera Italia possa dare a questi rioptanti.

Onorevoli senatori, ho finito di tediarvi. Ma un dettaglio non posso trascurare. Il Presidente del «Sud Tirol Verband», nel suo discorso del 12 dicembre, confutò tra l'altro l'opinione che male facessero nel 1939 gli alto atesini che optarono. Egli sostenne che fecero benissimo allora ad optare (come, secondo lui, farebbe benissimo a rioptare oggi: totalitariamente allora, totalitariamente ora .... E, con linguaggio che veramente spiace, concluse: « Se il problema dell'Alto Adige oggi è ancora sul tappeto, lo si deve appunto al fatto che decine di migliaia di alto atesini optarono a suo tempo ed espatriarono. Se invece non lo avessero fatto e fossero rimasti italiani, oggi non esisterebbe più un problema alto atesino ».

Ora, signori senatori, senza alzare il tono della voce – che non sarebbe di buon senso nè di buon gusto, perchè la questione va minimizzata piuttosto che inflata – io debbo però rilevare con dispiacere che oltre il Brennero non tutto è morto di una mentalità che oggi non ha più ragion d'essere.

L'assoluta prevalenza delle nostre ragioni sull'Alto Adige rispetto ad ogni altra; l'appartenenza definitiva a noi dell'Alto Adige sono dati che non si discutono nell'Europa d'oggi. Sono dati acquisiti, irretrattabili.

CONTI. E tutto questo per l'unità europea...

BISORI. Precisamente! Io parlo con animo europeo. Disse giorni fa l'onorevole Sottosegretario Brusasca rispondendo ad un'opportunissima interrogazione dell'onorevole Veroni circa una risposta data da Gruber a Roma, (pochi giorni dopo la delibera di Vienna del 2 novembre), che « la frontiera del Brennero

per il nostro Paese è e rimane fuori di ogni discussione ».

Proprio così, onorevoli colleghi. Il Brennero non si discute. La questione dell'Alto Adige è ormai definitivamente liquidata.

Resta il fatto che, nel campo etnico, vi sono in Alto Adige elementi allogeni. Resta la necessità umana di far convivere questi elementi nell'insieme della famiglia italiana, con spirito di fraterno rispetto. Conviene anche liquidare equamente l'eredità della folle politica nazifascista delle opzioni. A tutto questo provvide l'accordo De Gasperi–Gruber che veramente chiuse la così detta questione dell'Alto Adige ponendovi una pietra che è tombale per lo spirito del passato e fondamentale per lo spirito dell'avvenire.

Si adeguino tutti i fratelli austriaci, gli europei di oltre Brennero alla nuova realtà, ai nuovi tempi.

Le piccole questioni di frontiera, i metodi autoritari, la propaganda acciecante non hanno più diritto di vita nel libero mondo che stiamo faticosamente costruendo.

Non esageriamo piccoli problemi nazionalistici che nel mondo di oggi hanno ormai lo stesso significato che un secolo fa potevano avere delle questioncelle di frontiera fra due staterelli italiani.

Lasciamo che gli uomini stiano liberamente dove vogliono stare, vadano liberamente dove vogliono andare, senza sacrificarli a idolatrie patriottarde, linguistiche, razzistiche o di qualsiasi altra natura.

Le varie organizzazioni statali e nazionali son fatte per gli uomini: non gli uomini per quelle organizzazioni.

E gli uomini – anche quelli dell'Alto Adige, credo; (dell'Alto Adige che io ricordo con viva simpatia, da alpinista, come con simpatia ricordo il Tirolo) – anche quelli dell'Alto Adige, optanti e non optanti, emigranti e non emigranti, rioptanti e non rioptanti vogliono esser lasciati tranquilli alle loro pacifiche attività, liberi nelle loro iniziative, senza venir turbati da intralci nazionalistici.

Cerchiamo di identificare lealmente, seriamente qual'è l'effettiva volontà dei rioptanti. Rendiamo omaggio, anche in questo campo, alla verità. Distinguiamo coloro che volevano veramente rioptare – e sieno i benvenuti, di nuovo, fra i cittadini italiani – da coloro che rioptare non volevano, che italiani non vogliono essere; e, questi, italiani non siano! (*Vivi applausi e molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Andreotti, Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, per rispondere a questa interpellanza.

ANDREOTTI, *Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio*. La decisione del Consiglio dei Ministri austriaco del 2 novembre 1948 non era passata davvero inosservata al nostro Governo, così come non erano sfuggite le suggestioni propagandistiche e le pressioni ufficiose dell' « Aussenstelle » di Innsbruck dirette ad indurre a rioptare per la cittadinanza italiana anche quegli altoatesini che, avendo ormai stabilito in Austria la sede dei propri interessi, o almeno disponendo in Austria di una occupazione e di una abitazione non si sarebbero spontaneamente decisi a tornare in Italia.

Il Governo condivide l'opinione dell'onorevole interpellante che, con il deliberato pubblicato in prossimità del termine di presentazione delle domande, la libera decisione che deve presiedere all'esercizio della facoltà di chiedere il riacquisto della cittadinanza italiana è stata influenzata e compromessa contrariamente ai principi rispettati in ogni ordinamento democratico e alle assicurazioni a suo tempo scambiate fra i due Paesi e alle quali l'Italia ha, per sua parte, tenuto fede.

Si è effettivamente verificato che taluni interessati all'atto stesso della domanda di riopzione hanno chiesto alle nostre autorità che le domande stesse, che essi sono stati costretti a fare in conseguenza delle decisioni del Consiglio dei Ministri austriaco, non venissero accolte perchè non conformi alla loro volontà ed ai loro interessi.

Il Governo italiano, facendosi eco di queste preoccupazioni e ansioso di assicurare tale libertà di scelta secondo lo spirito e la lettera dell'accordo De Gasperi–Gruber e del decreto italiano del 2 febbraio 1948, non ha mancato di attirare l'attenzione del Governo federale austriaco sulla portata coattiva del deliberato di Vienna.

Sin dal 22 dicembre fu espresso tale punto di vista. In modo particolare fu fatta presente le necessità di correggere l'impressione,

creata nella massa degli optanti dal provvedimento del 2 novembre ultimo scorso, col rendere noto pubblicamente che il Governo austriaco intendeva assicurare a tutti coloro che, per ragioni varie, decidessero di non fare uso della facoltà di revoca della opzione, la continuazione dei benefici di cui gli alto atesini residenti in Austria avevano sino allora goduto in base ad un decreto del 29 agosto 1945.

A questo passo il Governo austriaco replicò che esso teneva ad assicurare agli optanti alto atesini la libertà di valersi del diritto di riopzione e di non fare uso di tale diritto ma al tempo stesso esponeva anche le ragioni per le quali un'assicurazione di carattere generale, « nel senso di conferire la cittadinanza austriaca a quegli alto atesini che non si valgano del diritto di riopzione » (ciò che tuttavia non era stato da noi richiesto), non sarebbe stata possibile. Comunque il Governo austriaco precisava che anche per costoro si sarebbe adoperato a trovare « un regolamento equo ed umano dal quale non verrebbe esclusa in alcun modo la possibilità di naturalizzazione individuale ».

Da parte nostra si prese atto di tali assicurazioni ma si espresse tuttavia la speranza che esse fossero rese di pubblica ragione.

A questa nostra richiesta il Governo austriaco dichiaro di non poter accedere.

Di fronte a tale rifiuto il Governo si è visto costretto a far conoscere al Governo austriaco che da parte nostra si fa riserva di ogni opportuno provvedimento in merito alle domande di riopzione degli emigrati in Austria riguardo alle quali, per essere state presentate sotto l'influenza del deliberato del 2 novembre, si pone la presunzione del vizio di consenso che, in base ai più elementari principi, invalida ogni manifestazione di volontà.

BISORI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BISORI. Mi compiaccio della sensibilità che il Governo ha dimostrato sia nel campo internazionale coi passi che ha compiuto presso il Governo di Vienna, sia nel campo interno per quel che mi pare sarà la sua linea di condotta. Ha comunicato a Vienna che si presumeranno invalide le opzioni posteriori alla pubblicazione della delibera 2 novembre del Gabinetto austriaco: siamo, mi pare, esattamente sulla strada che io accennavo nella mia interpellanza. Non mi resta quindi che dichiararmi soddisfatto, augurando che il Governo perseveri nella sua attuale linea di condotta.

PRESIDENTE. L'interpellanza è esaurita.

Esame di domande di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame delle domande di autorizzazione a procedere in giudizio. La prima è quella contro il senatore Tignino per il reato di diffamazione a mezzo della stampa (articolo 595 del Codice penale) (Documento XIII). La Commissione propone che l'autorizzazione venga accordata.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. Poichè è assente il relatore, onorevole Boeri, leggo la relazione da lui stesa sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Tignino Rocco: « I componenti la minoranza del Consiglio comunale di Gela diffusero il 7 settembre 1947 un manifestino, accusando la maggioranza democristiana di essersi " occupata e preoccupata eslusivamente dei propri interessi, servendosi della cosa pubblica come di un feudo personale ".

« Nel manifestino si dice inoltre che, avendo in una precedente seduta un consigliere della minoranza accusato il Sindaco e la Giunta " di essersi sottratti, approfittando delle loro cariche, alla tassazione della imposta di famiglia " e avendo la Commissione di inchiesta accertato che l'accusa rispondeva a verità, i membri della Giunta " in spregio ad ogni norma di legalità e moralità " avevano preso parte alla votazione, accordando a se stessi la fiducia.

« Il manifestino dichiara gli amministratori indegni di reggere la cosa pubblica e li invita ad abbandonare immediatamente l'amministrazione comunale. Gli assessori querelavano i firmatari del manifestino per diffamazione concedendo facoltà di prova. Tra i firmatari querelati è il senatore Rocco Tignino.

« La seconda Commissione ha, in precedenti occasioni, affermato il principio che nell'accor-

dare o negare autorizzazioni a procedere, particolarmente nei procedimenti penali a querela di parte, il Senato deve cercare di impedire che temerarie azioni, proposte dalla malevolenza di avversari politici, riescano a distogliere il senatore dal dovere che gli incombe di svolgere la propria attività parlamentare. Inoltre più particolarmente, nel campo della diffamazione, quella Commissione ha affermato il criterio, che se a un cittadino viene fatta accusa di avere commesso un fatto deplorevole, ed il cittadino si querelı per la difesa del proprio onore, il normale svolgimento della procedura giudiziaria non debba trovare ostacolo nell'istituto dell'autorizzazione a procedere che non può esorbitare dai limiti di cui all'art. 68 della Costituzione.

«In concreto, la querela contro il senatore Tignino venne proposta assai prima della sua nomina a senatore e fu diretta non soltanto contro di lui, ma contro tutti i componenti della minoranza, che avevano firmato il manifestino incriminato. Inoltre gli amministratori, nel proporre la querela, hanno formalmente dichiarato di accordare la più ampia facoltà di prova.

«In questa situazione, ed obbedendo ai princıpi a cui si è ispirata in casi precedenti, la Commissione, propone che l'autorizzazione a procedere venga accordata».

TONELLO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghı, a me sembra che qui si tratti di una delle solite baruffe chiozzotte, avvenuta tra partiti in un determinato luogo del nostro Paese. Se si dovessero fare dei processi per tutte le accuse che da una parte e dall'altra i partiti sı lanciano nella loro vita ordinaria, io credo che saremmo tutti quanti querelati e che tutti gli ıtaliani finirebbero dinanzi ad un tribunale. Quı sı tratta di una vertenza giudiziaria precedente alla nomina del senatore Tignino. Dunque perchè volete concedere l'autorizzazione a procedere ? Mi pare che adesso, nella sua posizione, il Tignino acquisti anche il diritto di una indipendenza per poter compiere il proprio mandato in Senato. Non concedete, onorevoli colleghi, questa autorizzazione a procedere, anche perchè è tempo di finırla con l'affollarsı che si sta verificando da qualche tempo in Senato di domande di autorizzazıone a procedere. Si tratta di una questione politica; anzi più amministrativa che politica ın cui è implicato anche il collega Tignıno. Concedendo l'autorizzazione a procedere voi in certo modo verreste a valorizzare l'accusa che si muove all'onorevole Tignino. Io credo che, per seguire la nostra tradizione di spirito largo, e anche in considerazione della libertà che deve godere un uomo che è investito dı una carica nel Parlamento, sia opportuno negare l'autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Metto aı votı la proposta della Commıssione, di accordare l'autorizzazione a procedere.

Chi l'approva è pregato dı alzarsı.

(*Dopo prova e contraprova è approvata*).

Segue all'ordine del giorno l'esame della domanda di autorizzazione a procedere ın giudizio contro il senatore Putinati, per il reato di istigazione a disobbedıre alle leggi (articolo 415 del Codice penale). (Documento XV).

Ha chiesto di parlare ıl senatore Concı. Ne ha facoltà.

CONCI. Onorevolı senatorı, voglio anzitutto assicurare il Senato che non ho nessuna intenzıone dı tediarlo con un lungo discorso e aggiungo che non intendo tanto occuparmı del singolo caso, quanto della questione di principio.

Faccio oggı una dichıarazıone che servırà anche per altre volte in modo che non ci sia bisogno che debba ripetermi. Ho avuto altra volta occasione di esporre al Senato il mio apprezzamento ed il mio voto su domande di autorizzazione a procedere ın giudizio per casi di lesione dell'altrui onore, oggi intendo precısare il mio punto di vista sulle domande di autorizzazione a procedere per titolo diverso dalla lesione dell'onore.

Confesso che io sono in linea di massima dell'opinione che debba valere sempre, e quindı anche per i parlamentari, la massima che la legge è uguale per tutti. Ed aggıungo che deve pure valere il principio che a decidere sulla sussistenza o meno di reato sıa chiamato il giudice ordinario.

Ora è stato a me mosso un amichevole rımprovero, perchè con il mio atteggiamento alquanto rigido e intransigente io mi metto in

contrasto con le disposizioni che regolano la immunità parlamentare. Ma questo non è esatto. Bisogna distinguere, a mio modo di vedere, fra l'immunità parlamentare e l'impunità dei parlamentari.

Io darò volentieri il mio voto per il diniego della facoltà di procedere quando sia persuaso che lo scopo della denuncia sia quello di impedire al senatore il disimpegno della sua funzione. Ma darò senz'altro il mio voto perchè si accolga la domanda di autorizzazione a procedere quando si tratti di stabilire se sia stata violata o meno la legge, perchè i senatori e i deputati devono essere trattati in massima come tutti gli altri cittadini.

Io ho avuto un caso personale che ho considerato come molto istruttivo e che ho narrato alla Commissione della giustizia. Brevemente lo esporrò anche qui.

Ero nel Senato di nomina regia; per un'inesistente contravvenzione annonaria, il Prefetto aveva presentato contro di me e contro alcuni contadini del mio paesello, Mollaro nella Valle di Non, denuncia per reato contro le disposizioni annonarie. Protestai ed infatti fu stralciato il fascicolo relativo alla mia imputazione per rimetterlo all'Alta Corte di Giustizia del Senato.

I contadini che erano coinvolti nello stesso fatto sono venuti da me protestando e domandandomi come mai essi erano processati ed io invece, che ero imputato dello stesso fatto, restavo indisturbato. Spiegai loro che non ero e non rimanevo indisturbato, ma che invece ero soltanto assoggettato ad un'altra procedura, cioè alla procedura dinanzi all'Alta Corte di Giustizia del Senato. Questo li tranquillizzò pienamente.

Conviene non turbare la coscienza giuridica del popolo. Io credo che il diniego ingiustificato della facoltà di procedere turbi questa coscienza e faccia un effetto penoso sulla generalità della cittadinanza la quale è nell'idea che anche i parlamentari siano soggetti alle leggi generali e debbano anzi rigidamente rispettarle per portare anche il resto della cittadinanza a seguirne l'esempio.

Onorevoli senatori, per queste considerazioni io intendo votare, di regola, anche quando si tratta di domande di autorizzazione a procedere per titolo diverso dalla lesione dell'altrui onore, a favore della facoltà di procedere, negando il mio voto soltanto in casi eccezionali, quando particolari circostanze mi inducano a farlo.

In un recente, interessante discorso l'onorevole Mancini tesseva la lode della saggezza della vecchiaia basata sull'esperienza. Non credo che ci sia troppa immodestia da parte mia, se vi chiedo di tener conto della esperienza di una vita parlamentare più che cinquantennale, se io vi invito a prendere in seria considerazione i concetti da me esposti i quali, se accolti, indubbiamente gioveranno ad accrescere – e non in lieve misura – il buon nome, l'autorità ed il prestigio di questa Assemblea. (*Approvazioni*).

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Onorevoli colleghi, io non sono affatto sorpreso della richiesta formulata dall'onorevole Conci, nè dei criteri posti a base della sua richiesta, perchè la tesi che oggi sostiene in Assemblea, l'onorevole Conci l'ha sostenuta in sede di Commissione e cioè che, qualunque possa essere la natura dell'imputazione, politica e non politica, in ogni caso si deve concedere l'autorizzazione a procedere; il che significherebbe distruggere l'immunità parlamentare. In sede di Commissione non fu stabilito alcun principio. Fu detto soltanto che occorreva esaminare, sia pure con un procedimento di delibazione, caso per caso. Però si rimase tutti d'accordo che, allorquando l'imputazione penale avesse avuto un carattere spiccatamente politico, la Commissione avrebbe proposto che non fosse concessa l'autorizzazione a procedere. Qui basta riportarsi a quella che è la natura dell'imputazione ed alle giuste osservazioni che nella relazione fa il relatore.

SPALLINO. Ma ciò che ha detto il senatore Conci è un suo pensiero strettamente personale.

PROLI. In questa sede le opinioni personali sono perfettamente inutili.

SPALLINO. La Commissione è d'accordo con il relatore.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, pongo ai voti la proposta della Commissione di negare l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue all'ordine del giorno l'esame della domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Carelli, per il reato di minaccia, di cui all'articolo 612, capoverso, del Codice Penale. (Documento XXV).

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SPALLINO. In assenza del relatore, senatore Boeri, do lettura della relazione da lui stesa sulla domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Carelli:

« Le sorelle Graziosi di Macerata, delle quali una ha sposato il senatore Mario Carelli e l'altra il dottor Carlo Panata, sono proprietarie di un terreno condotto a mezzadria dai coloni Giustozzi. Tra le parti sorsero contrasti in occasione dell'inizio della raccolta delle olive.

« Il 16 novembre 1947 Giustozzi Florindo denunciò il Carelli per essersi in quello stesso giorno e insieme al dottor Panata, introdotto nella sua casa in atteggiamento minaccioso. Ad un certo punto anzi il Carelli avrebbe estratto di tasca, per breve tempo, una pistola, puntandola contro Giustozzi Florindo, Guido Giustozzi, la moglie dello stesso e due figli, gridando: " Qua i padroni siamo noi e dovete rispettarci ".

« Il 17 novembre è cioè il giorno immediatamente successivo, il Carelli denunciava per calunnia il Giustozzi.

« In seguito alla nomina del Carelli a senatore, veniva richiesta l'autorizzazione a procedere contro di lui per il delitto di cui all'articolo 612 capoverso, del Codice penale. Il senatore Carelli chiede che si accordi l'autorizzazione.

« La Commissione, non ritenendo che concorrano considerazioni politiche contrarie allo accoglimento della domanda, e tenuta in considerazione la richiesta formulata dal senatore Carelli, propone al Senato che l'autorizzazione venga accordata ».

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta della Commissione di accordare l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue all'ordine del giorno la domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Meacci Gino, per i reati di istigazione a disobbedire alle leggi e di vilipendio delle istituzioni costituzionali (articoli 495 e 290, prima ed ultima parte, del Codice penale) (Documento XXVIII).

Ha facoltà di parlare il senatore Zelioli, relatore.

ZELIOLI, *relatore*. Il senatore Gino Meacci, in occasione di un comizio di sindacalisti indetto dalla Camera del lavoro di Viterbo, ebbe a pronunciare la seguenti parole: « La Magistratura, nelle vertenze di questo genere – cioè sindacali – 99 volte su 100 dà ragione ai proprietari e torto ai contadini, per cui si rende necessaria la riforma delle leggi ». Inoltre, aggiungeva che i mezzadri dovevano pretendere il 57 % di grano, criticando il Governo che non si vergognava di chiamarsi democratico cristiano.

La Commissione non ritiene di dover concedere la richiesta autorizzazione a procedere perchè non ravvisa nelle frasi che i verbalizzanti hanno ritenuto incriminate, gli estremi dell'oltraggio alla amministrazione pubblica e il vilipendio alla magistratura. Tali espressioni, possono essere consentite ad un parlamentare perchè si attengono alla funzione che è insita nel mandato parlamentare medesimo.

Pertanto abbiamo concluso per la negativa della concessione di autorizzazione a procedere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta della Commissione che nega l'autorizzazione a procedere. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Discussione ed approvazione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri ed ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 (secondo provvedimento) » (182-*Urgenza*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di vari Ministeri e ai bilanci di talune Aziende autonome per l'esercizio finanziario 1948-49 ».

Prego il senatore segretario di darne lettura.

CERMENATI, *segretario*, legge lo stampato n. 182-*Urgenza*.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo disegno di legge.

RUINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RUINI. Fra i punti eccellenti di questa relazione, ve n'è uno che merita una attenzione particolare e che forse avrebbe potuto anche dare occasione ad un ordine del giorno: la viva raccomandazione, la richiesta che i preventivi della spesa siano fatti, come dice la relazione, « quanto più possibile aderenti alla realtà, in modo che le variazioni soppressive e quelle di aggravamento restino ridotte al minimo e giustificate da circostanze non prevedute e normalmente non prevedibili ».

Abbiamo delle variazioni che superano l'importo della previsione; comprendo che vi è stato un prolungamento dell'esercizio passato; ma sono sicuro che il Ministro darà degli affidamenti sopra il principio che molto giustamente la Commissione ha sottolineato; bisogna evitare il più possibile, in avvenire, inconvenienti di questo genere.

Desidero, in questa mia telegrafica dichiarazione, notare una seconda osservazione, fra le altre tutte eccellenti della relazione, a proposito di una convenzione che ha avuto luogo con l'A.N.I.C. Intendiamoci, è una convenzione che tende ad intensificare il lavoro di idrogenazione e credo che meriterebbe la nostra approvazione, ma la Commissione giustamente avverte che in questi casi è corretto chiedere previamente l'intervento, se non dell'Assemblea, della Commissione competente. Io sono stato sempre favorevole ad un Governo forte, che abbia potere e campo di azione molto larghi, ma il controllo del Parlamento deve essere mantenuto. Chieggo che il Ministro qui presente dia affidamento in questo senso. (*Approvazioni*).

BERTONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTONE, *relatore*. Io mi rimetto alla relazione scritta perchè tutte le osservazioni sono chiare, semplici e tendono solo a questo scopo: far sì che i bilanci rispondano più che sia possibile alla realtà.

Le osservazioni fatte dal senatore Ruini, alle quali parecchie altre si potrebbero aggiungere sulla stessa linea di pensiero, per giungere a delle opportune conclusioni, devono condurre il Senato al profondo convincimento che il bilancio deve avere impostazioni iniziali quanto più si possa proporzionate alle necessità seriamente e normalmente prevedibili per l'intero esercizio, anche se ciò importa la denuncia iniziale di un disavanzo maggiore.

Le variazioni successive imposte dalla deficienza degli stanziamenti, turbano il normale funzionamento della gestione e portano dei disturbi anche gravi nello stesso problema della Tesoreria. Confido che in questo principio tutto il Senato e il Governo saranno pienamente concordi e solidali.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VANONI, *Ministro delle finanze*. Risponderò brevemente alle osservazioni che sono state fatte. Le due osservazioni su cui il senato Ruini ha richiamato l'attenzione del Senato sono interamente condivise dal Governo. Mi permetto tuttavia di sottolineare, per quel che riguarda la convenzione A.N.I.C., che le circostanze hanno portato alla decisione di questa convenzione in un momento in cui il Parlamento non sedeva, nella fase di vacanza tra la cessazione dell'Assemblea Costituente e la costituzione del nuovo Parlamento. Per questo, ritengo, si è ricorso da parte del Governo di allora al decreto legislativo anzichè alla prassi di presentare il provvedimento al Parlamento.

Per ciò che riguarda la raccomandazione di formulare dei bilanci il più possibile chiari e precisi, il Senato sa che questa è una preoccupazione fondamentale del Governo. La chiarezza del bilancio è uno strumento indispensabile per una ordinata e chiara amministrazione. E su questo punto credo che siamo tutti d'accordo. Io devo però, per debito di ufficio e per amore di chiarezza, sottolineare, oltre la ragione evidente che ha improntato di sè tutto il bilancio del quale ora ci occupiamo, cioè l'eccessivo intervallo di tempo fra il momento della preparazione del bilancio e quello dell'inizio dell'esercizio, anche un'altra ragione di carattere pratico, che in questa fase di sistemazione della pubblica amministrazione può portare, e porta talvolta divergenze anche di rilievo tra il preventivo e la esecuzione delle spese. Siamo in una fase nella quale non sem-

pre è facile identificare il volume di una determinata spesa; in una fase in cui talvolta sembra opportuno tenere lo stanziamento al limite strettamente indispensabile, per una minima prestazione del servizio considerato, salvo poi a riconsiderare la opportunità di dar luogo ad una maggiore spesa quando l'andamento delle entrate offre la possibilità pratica di venire incontro ad essa. In tempi normali, con una amministrazione bene organizzata e con l'equilibrio delle spese e dei prezzi, anche questa considerazione ha minore rilievo, ma in tempi difficili come questi, accade che qualche volta una previsione che abbia una certa larghezza non porta ad un effettivo risparmio, perchè spesso la preoccupazione è di non lasciare un capitolo di impostazione senza utilizzo. Questo può forse spiegare il perchè, in una fase assolutamente transitoria di sistemazione e ricerca di un nuovo equilibrio, vi sia questa minore aderenza tra preventivo e consuntivo della spesa che viene così opportunamente sottolineata dalla Commissione. Io però posso assicurare che già nel preventivo che in questi giorni sta per essere presentato al Parlamento, buona parte dei difetti lamentati sono stati corretti e, con l'aiuto della vigilante opera delle Commissioni del Parlamento, nel futuro questi inconvenienti saranno certamente eliminati.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura degli articoli del disegno di legge:

Art. 1.

Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *A*, firmata dal Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 2.

Negli stati di previsione della spesa dei Ministeri del tesoro, delle finanze, di grazia e giustizia, degli affari esteri, dell'Africa Italiana, della pubblica istruzione, dell'interno, dei lavori pubblici, dei trasporti, della marina mercantile, della difesa, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e del lavoro e della previdenza sociale, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa tabella *B*, firmata dal Ministro per il tesoro.

PERSICO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO. Vorrei osservare, a proposito dell'articolo 2, al Ministro delle finanze qui presente, che, per le maggiori assegnazioni al Ministero di grazia e giustizia circa quanto attiene al mantenimento e al trasporto dei detenuti e dei minorenni, l'aumento concesso è assolutamente inadeguato, come già ho avuto occasione di osservare nella discussione del bilancio del Ministro della giustizia. Questi capitoli dovevano essere aumentati in misura assai più efficace ed io ebbi a notare, in occasione di una interrogazione svolta il 30 novembre scorso, che le assegnazioni dei capitoli 65 e seguenti del bilancio erano tali da non potere provvedere con essi nemmeno al mantenimento materiale dei detenuti, dato specialmente l'aumento del prezzo del pane, della pasta e di tutti i generi alimentari. La stessa relazione, che l'onorevole Bertone, con molto acume e molta preveggenza, ha redatto, è costretta ad affermare: « È probabile che dovrà avvenire prima della fine dell'esercizio qualche ulteriore integrazione, sia pure di non grande rilievo ». Io credo che le speranze del senatore Bertone non siano destinate ad attuarsi, perchè quando si radunerà la Commissione, che i due rami del Parlamento dovranno tra poco nominare per invito del Ministro Guardasigilli, in base ad un identico ordine del giorno approvato sia dalla Camera sia dal Senato, il primo esame che essa dovrà fare sarà appunto quello degli stanziamenti finanziari. Dimodochè possiamo fin d'ora preannunziare al Ministro Vanoni che tra poco riceverà delle richieste piuttosto notevoli per l'integrazione di questi capitoli del bilancio.

PRESIDENTE. Metto in votazione l'articolo 2. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 3.

Nei bilanci dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, del Fondo di massa del Corpo della guardia di finanza e del Fondo per il culto, per l'esercizio finanziario 1948-49, sono

introdotte le variazioni di cui alla annessa tabella *C*, firmata dal Ministro per il tesoro.

(*È approvato*).

Art. 4.

Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-1949, autorizzato con l'articolo 9 della legge 30 ottobre 1948, n. 1271, a favore dell'Amministrazione del Fondo per il culto è elevato a lire 54.727.000.

(*È approvato*).

Art. 5.

Il contributo per l'esercizio finanziario 1948-1949, a favore dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, di cui all'articolo 3, primo comma della legge 26 ottobre 1948, numero 1256 è elevato a lire 61.560.000.

(*È approvato*).

Art. 6.

È autorizzata l'iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri, per l'esercizio finanziario 1948-49, della somma di lire 102.000.000 per il versamento della quota dovuta dall'Italia all'Organizzazione educativa, scientifica e culturale delle Nazioni Unite (U.N.E.S.C.O.) in dipendenza della adesione italiana alla Convenzione di Londra del 16 novembre 1945, approvata con il decreto legislativo 29 novembre 1947, numero 1558.

(*È approvato*).

Art. 7.

La sovvenzione per l'esercizio finanziario 1948-49, a favore dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 18 della legge 30 ottobre 1948, numero 1271, è elevata a lire 4.000.000.000.

(*È approvato*).

Art. 8.

All'elenco 1, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente i capitoli per i quali è concessa al Governo la facoltà di cui all'articolo 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla amministrazione del patrimonio della contabilità generale dello Stato, sono aggiunti i seguenti capitoli:

MINISTERO DEL TESORO:

Capitolo 134 *bis*. — Spese di liti.

Capitolo 339 *bis*. — Spese per la fornitura delle carte rappresentative dei valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico dello Stato e spese per i locali di sicurezza del Tesoro, ecc.

(*È approvato*).

Art. 9.

All'elenco 4 annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per l'esercizio finanziario 1948-49, concernente capitoli per i quali è concessa al Ministero del tesoro, la facoltà di cui all'articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 sulla amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato è aggiunto il capitolo 339 *bis* «Spese per fornitura delle carte rappresentative di valori da corrispondere all'Istituto Poligrafico e spese per i locali di sicurezza, ecc.», dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro medesimo per il già indicato esercizio finanziario.

(*È approvato*).

Art. 10.

Per gli effetti di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione della Repubblica, alla copertura dell'onere netto risultante della presente legge, vengono destinate, per l'importo complessivo di lire 12.913.606.765, corrispondenti aliquote delle maggiori entrate di cui alla legge concernente Variazioni allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-1949 (primo provvedimento).

(*È approvato*).

TABELLA *A*.

Tabella di variazione allo stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 1948-49.

a) *In aumento*:

Capitolo 137. — Rimborso da Aziende autonome, delle spese di ogni genere, sostenute per loro conto dal Provveditorato Generale dello Stato . . . . . L.	125.000.000
Capitolo 139. — Rimborsi e concorsi dipendenti da spese ordinarie inscritte nello stato di previsione del Ministero delle finanze	350.000
Capitolo 181. — Ritenuta sugli stipendi, ecc.	900.000.000
Capitolo 315 *bis* (*di nuova istituzione*). — Entrate derivanti dalla regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Azienda Nazionale Idrogenazione Combustibili (A. N. I. C.), ecc. ai sensi dei decreti legislativi 21 aprile e 7 maggio 1948, n. 948 e 1032	7.230.000.000
Capitolo 315 *ter* (*di nuova istituzione*). — Controvalore del metallo proveniente dalla deformazione di monete di nichelio ritirate dalla circolazione (regio decreto legge 24 giugno 1940, n. 743, convertito nella legge 25 settembre 1940, n. 1460, e decreti ministeriali 15 novembre 1940, n. 4948 e 10 marzo 1942, n. 108006)	4.898.170
Capitolo 356. — Ricupero dai Comuni debitori delle quote di spedalità, ecc.	498.000.000
Capitolo 366 *bis* (*di nuova istituzione*). — Recupero delle provvisionali di riscatto della linea ferroviaria Mantova-Cremona (legge 11 luglio 1909, n. 488).	34.767.690
Capitolo 383 *bis* (*di nuova istituzione*). — Ricupero delle somme erogate a copertura degli oneri derivanti dalle garanzie concesse alle obbligazioni fondiarie della Cassa di Risparmio della Libia	20.064.592
Totale . . . L.	8.813.080.452

b) *Capitolo soppresso:*

Capitolo 487 (*aggiunto*). — Ricupero delle somme erogate, ecc.

(*È approvato*).

TABELLA *B*.

MINISTERO DELL'INTERNO

a) *In aumento:*

Capitolo 40 *bis* (*di nuova istituzione*). — Contributo a favore dell'Ente nazionale per la protezione degli animali (articolo 6, lettera *b*) del regio decreto legislativo 30 maggio 1946, n. 538) . . . . . L. 2.000.000

Capitolo 75. — Indennità di missione, ecc. 165.000.000

Capitolo 100. — Rimborso ai Comuni delle spese sostenute per il funzionamento degli Uffici per il controllo ed il razionamento dei consumi, ecc. 386.000.000

Capitolo 101. — Assegnazione straordinaria per l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, ecc. . 3.000.000.000

Capitolo 106 *bis* (*di nuova istituzione*). — Somme occorrenti per la regolazione di impegni relativi a spese del periodo anteriore alla liberazione delle singole provincie 282.500.000

Capitolo 106 *ter* (*di nuova istituzione*). — Spese per il funzionamento della Commissione per la pubblicazione dei carteggi del Conte di Cavour 1.500.000

Capitolo 111 *bis* (*di nuova istituzione sotto la nuova rubrica* « Spese per la revisione delle opzioni degli Alto Atesini »). — Retribuzioni al personale avventizio 7.865.000

Capitolo 111 *ter* (*di nuova istituzione*). — Premio giornaliero di presenza al personale avventizio (articolo 8 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 45.000

Capitolo 111 *quater* (*di nuova istituzione*). — Spese per il personale estraneo all'Amministrazione. 5.720.800

Capitolo 111 *quinquies* (*di nuova istituzione*). — Compensi per il lavoro straordinario al personale di ruolo e non di ruolo (articolo 1 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 19) 600.000

Capitolo 111 *sexies* (*di nuova istituzione*). — Indennità di missione al personale di ruolo e non di ruolo e indennità per sopraluogo ai comuni 5.000.000

Capitolo 111 *septies* (*di nuova istituzione*). — Indennità di missione e gettoni di presenza ai componenti delle Commissioni e sottocommissioni e indennità al personale delle relative segreterie, indennità di trasferta ai testimoni ed ai Commissari prefettizi . . . . . L. 5.800.000

Capitolo 111 *octies* (*di nuova istituzione*). — Spese di ufficio, cancelleria, stampati, carta, materiale di pulizia, pubblicazioni, illuminazione e riscaldamento 2.700.000

Capitolo 131. — Contributi ad enti, ecc. 100.000.000

Capitolo 133. — Istituzione e mantenimento di Centri di raccolta, ecc. 300.000.000

Capitolo 136. — Istituzione e mantenimento di case di ricovero, ecc. 3.400.000.000

Capitolo 142. — Spese per l'esercizio, ecc. di automezzi per i servizi di assistenza, ecc. 200.000.000

Totale degli aumenti . . . L. 7.864.730.800

b) *In diminuzione:*

Capitolo 65. — Spese per i servizi speciali di pubblica sicurezza, ecc. 100 000.000

Capitolo 107. — Spese per l'impianto ed il funzionamento di campi di concentramento 65.000.000

Totale delle diminuzioni . . . L. 165.000.000

(*È approvato*).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso, insieme con le relative tabelle.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Presidenza del Vice Presidente ALDISIO

Seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale» (23).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: «Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale».

Siamo arrivati all'articolo 7. Riguardo a questo articolo la Commissione ha proposto di sopprimere il testo presentato dal Governo. I senatori Romano Antonio e Spallino chiedono invece di mantenere l'articolo 7, il senatore Romano Antonio nel testo ministeriale, il senatore Spallino in una dizione da lui proposta. Ha facoltà di parlare il senatore Spallino.

SPALLINO. Io non credo che occorrano molte parole per giustificare e dare la dimostrazione di tutta la fondatezza dell'emendamento proposto dal senatore Romano Antonio e da me. Io non faccio questione di forma. Per conto mio, sia il testo dell'articolo 7 del disegno di legge del Governo, sia il testo del mio emendamento sono sostanzialmente identici. Il Senato scelga, quindi, liberamente. Quello che importa è invece stabilire il principio che i giudici della Corte costituzionale non possano, non debbano, essere iscritti a partiti politici. Già, l'onorevole Persico, nella prima edizione della sua relazione, aveva scritto che era intuitivo che i magistrati della Corte costituzionale non potessero essere iscritti a partiti politici, perchè la loro funzione è talmente alta che i magistrati debbono essere lasciati liberi assolutamente e scevri da preoccupazioni politiche.

Successivamente il relatore ha ritenuto di accogliere un certo suggerimento della maggioranza di quel giorno della Commissione, perchè l'articolo 98 della Costituzione dice che si possono fare delle leggi per proibire ai magistrati, ai militari e ad altri, di appartenere a partiti politici.

Ma il Senato ha già sentito ieri la discussione che si è fatta sulla incompatibilità per i magistrati e i professori di università; si è parlato di indipendenza. Ora è più che giusto e logico che questa indipendenza ci sia anche per la non l'appartenenza ad un partito politico. Qui non occorre richiamare precedenti: basterebbe pensare solo che un grande criminalista disse che quando entra la politica dalla porta, la giustizia esce dalla finestra. Basterebbe pensare che nella Costituzione di Weimar si era detto che i giudici sono al servizio della collettività e non di un partito, che nella attuale Costituzione austriaca, è detto che non possono far parte dell'Alta Corte austriaca, gli aderenti e gli agenti di un partito.

L'indipendenza, di cui ha parlato tanto bene il senatore Zoli, non deve essere solo intesa economicamente o disciplinarmente, ma deve essere intesa anche nel senso che il magistrato deve essere libero dalla preoccupazione del vincolo col proprio partito. Potrà, naturalmente, mantenere le proprie idee ed il proprio pensiero filosofico, sociale, storico, ma non deve avere la preoccupazione che il partito possa domani richiamarlo, o anche solo fargli presente il proprio punto di vista.

La Corte costituzionale ha una sua funzione: quella di garantire e difendere la Costituzione dagli arbitri del potere legislativo ed esecutivo. Occorre quindi che i magistrati siano lasciati completamente liberi in modo che non possano soggiacere ad una partitocrazia. Sarà un bene o sarà un male – ne discuteremo in altra sede – ma la realtà è che la Corte costituzionale non deve soffrire nè direttamente nè indirettamente la pressione dei partiti politici.

Per queste considerazioni – quanto alla formula mi rimetto completamente al Senato – ritengo che debba essere approvato l'articolo che proibisce a tutti i membri della Corte costituzionale di far parte di un partito politico. (*Approvazioni*).

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il senatore Romano Antonio.

ROMANO ANTONIO. Non occorre aggiungere altre parole poichè la questione

è stata già illustrata nella discussione dell'articolo 6.

È vero che non è la tessera che vincola l'idea, ma è giusto che nel momento in cui si entra a far parte della Corte costituzionale non vi sia il vincolo del partito. Trovo più esatta la dizione del testo governativo e quindi sono più favorevole alla formula « devono rinunziare ».

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Bisogna che dica la ragione per la quale siamo contrari a questo articolo 7 e desidererei anche sapere il pensiero dell'onorevole relatore, poichè egli stesso fu d'accordo con noi, che facciamo parte della seconda Commissione, nella soppressione di questo articolo 7. Perciò noi desideriamo sapere quale è la sua opinione in proposito.

PRESIDENTE. L'onorevole relatore ha facoltà di parlare per rispondere all'onorevole Proli.

PERSICO, *relatore*. Non ho nessuna difficoltà ad accontentare il Senato riferendo brevemente quello che è avvenuto in Commissione.

All'Assemblea costituente, in un ampio discorso sul potere giudiziario pronunciato l'8 novembre 1947, sostenni fin d'allora che si dovesse inserire nella Costituzione una norma secondo la quale ai magistrati fosse vietata l'appartenenza a partiti politici. Dopo un dibattito vivacissimo, l'Assemblea costituente preferì demandare il divieto, non solo per i magistrati, ma anche per i militari, i funzionari di polizia, diplomatici e consoli all'estero, ad una legge speciale. Dimodochè il mio pensiero è chiaramente fissato in una pagina a stampa di un discorso pronunciato all'Assemblea costituente.

Venuta la questione nella seconda Commissione permanente, da me presieduta, manifestai quello stesso pensiero, e, a dire il vero, la maggioranza, se non la totalità dei presenti, fu d'accordo con me che, in teoria, non potesse esser dubbio che il giudice della Corte costituzionale non dovesse essere iscritto a nessun partito politico. Però ci furono dei contrasti piuttosto vivaci; si disse da alcuni che questo divieto veniva a ferire due altri articoli della Costituzione, il 18 e il 49, per i quali ciascun cittadino si può associare liberamente in partiti come meglio crede. Si mise quindi in contrasto tale norma sulla libertà dei cittadini di iscriversi al partito politico che preferiscono con l'articolo 98, che deferisce ad una legge futura l'eventuale incompatibilità dei magistrati con l'appartenenza ad un partito politico. La maggioranza di quel giorno – perchè, naturalmente, nelle Commissioni le maggioranze variano di volta in volta (e questa è la ragione per cui il senatore Orlando si è lamentato di una certa deliberazione alla quale non aveva partecipato) – effettivamente si manifestò contraria ad inserire nella legge della Corte costituzionale un articolo sanzionante il divieto. Allora, cercando di contemperare le due tendenze, quella che voleva affermare l'incompatibilità assoluta e quella che sosteneva la tesi contraria, proposi un compromesso, osservando: poichè è allo studio la riforma dell'ordinamento giudiziario, e poichè in tale legge futura sarà certamente prospettata la questione dell'incompatibilità, siccome anche i giudici della Corte costituzionale sono altissimi magistrati che hanno funzioni giurisdizionali, allora applicheremo anche alla Corte costituzionale la norma che la Camera e il Senato avranno votato a proposito dei magistrati. Ciò, del resto, corrisponde al movimento legislativo iniziato dal Governo, il quale proprio in questi giorni ha presentato all'altro ramo del Parlamento un disegno di legge circa l'apoliticità degli appartenenti alle Forze armate, dei magistrati militari e dei rappresentanti diplomatici e consolari all'estero. Si pensò di armonizzare le diverse tendenze, non inserendo la norma in questa legge, con la intesa, che, appena sarà approvata una disposizione che si applichi a tutti i magistrati, automaticamente essa si applicherà anche ai giudici della Corte costituzionale. Questa è stata una proposta mia personale, che rappresenta uno di quei compromessi di cui parlava il senatore Orlando, compromessi che molte volte conviene accettare anche contro la propria opinione: io, infatti, giova ripeterlo, personalmente sostengo la incompatibilità tra la carica di giudice della Corte e l'appartenenza ad un partito politico.

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Io non so se, dopo la risposta dell'onorevole Persico, l'onorevole Spallino manterrà il suo emendamento.

SPALLINO. Lo mantengo.

PROLI. Comunque, noi comunisti. nell'Assemblea Costituente sostenemmo la opinione che anche i magistrati della Corte costituzionale potessero essere iscritti ad un partito e che non avessero nessun'obbligo di dimettersi se iscritti fossero. Quindi, questo principio noi manteniamo fermo in questa sede. Noi siamo contrari al ripristino di questo articolo 7 perchè siamo contrari a tutte le finzioni e a tutte le ipocrisie. (*Interruzioni da destra*). Io ho parlato in linea astratta, senza offendere chicchessia. Ho detto che noi siamo contrari a tutte le finzioni ed a tutte le ipocrisie perchè noi vediamo la realtà quale essa è. Noi riteniamo, dicevo, che fare obbligo a questi alti magistrati della Corte costituzionale di non potersi iscrivere ai partiti o di dimettersi qualora iscritti, costituisca veramente una *diminuto capitis*, una sfiducia in questi alti magistrati. Noi ci affidiamo alla coscienza del magistrato e non pensiamo nemmeno lontanamente che un magistrato che deve decidere, sia egli giudice della Corte costituzionale, sia giudice di Cassazione o altro, tenga presente nella sua decisione la propria tessera o la propria fede o la propria ideologia. Qui trá noi vi sono illustri, eminenti magistrati ed io vorrei domandare loro se, quando amministrano la giustizia in una causa civile o penale, si ricordano di essere democratici cristiani o socialisti o repubblicani. Se noi abbiamo fiducia nella coscienza di questi alti magistrati, non possiamo ammettere l'incompatibilità. Se noi abbiamo sfiducia, è inutile che facciamo inni a questa alta magistratura. Ma d'altra parte poi qui nella Costituzione non vi è nemmeno un lontano cenno di questo divieto di iscrizione, perchè all'articolo 101, dove è disciplinato l'ordinamento giurisdizionale non vi è cenno alcuno e nell'articolo 134 e seguenti che disciplinano la Corte costituzionale non vi è neppure alcun cenno. Ora pensate un momento ai giudici popolari, alla Corte di Assise. I giudici popolari possono essere iscritti a qualunque partito, i giudici popolari possono avere qualunque ideologia e qualsiasi tessera e voi ben sapete che cosa si discute innanzi alla Corte di Assise; anni e anni di reclusione. E voi, nel caso in cui vi sia una maggioranza democristiana o nel caso in cui vi sia una maggioranza comunista o socialista, non potete pensare mai che quella decisione possa essere l'effetto del dominio di questa o quella idea, che, in quel momento, può suggestionare i giudici.

Questa preoccupazione, a cui accennava il senatore Spallino, non è e non può esistere; tanto più poi che il corpo giudicante della Corte costituzionale deve essere fatto con il sistema proporzionale, per cui non è possibile che tutti i 15 giudici siano democristiani, repubblicani, socialisti o comunisti.

Quindi lasciamo completamente alla coscienza del magistrato di decidere seranamente ed obiettivamente. D'altra parte per l'articolo 98 della Costituzione, come ha detto anche il relatore, ci furono, in sede di Commissione due correnti contrastanti, una corrente che si riallacciava a quello che era il disegno di legge governativo, ed una corrente che era per la soppressione definitiva. Si venne ad un temperamento e si disse: « Rimandiamo questa discussione a quando verrà in discussione la legge sull'ordinamento giudiziario ». Ma poichè oggi si vuole affrontare questa discussione, noi comunisti voteremo contro la proposta fatta dal senatore Spallino.

ZOLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOLI. Noi ci dobbiamo riallacciare per questa decisione a quello che deliberammo ieri sera e trovo coerente il senatore Proli, il quale appartenendo ad un gruppo che ieri sera ha votato contro l'affermazione di ogni incompatibilità, questa sera sostiene la compatibilità dell'appartenenza dei giudici della Corte costituzionale ad un partito politico. Ma se noi ieri abbiamo voluto affermare la necessità persino dell'apparenza dell'indipendenza, è chiaro che saremmo incoerenti se stasera riconoscessimo la possibilità dell'appartenenza ad un partito politico. Ma non è per questa ragione di coerenza per cui io non credo si debba votare l'emendamento Spallino ma per ragione di merito. Non abbiamo ipocrisie, senatore Proli, siamo sinceri. Che cosa vuol dire appartenenza ad un partito politico? Questo è il punto fondamentale. Appartenere ad un partito politico vuol dire particolarmente per taluni partiti, obbligo di una certa disciplina in tutti i campi della propria attività.

(*Interruzioni e proteste da sinistra*). Non facciamo gli ipocriti !

Io affermo, e non ve abbiate a male che questo dovere non è soltanto un dovere degli iscritti di un determinato partito ma è un dovere degli iscritti a tutti i partiti politici, perchè nessuno impone al cittadino di iscriversi ad un partito politico, ma quando un cittadino si iscrive assume determinati impegni ed obblighi e deve a questi obbedire. Questa è la situazione. (*Interruzioni del senatore Proli*).

Onorevole senatore Proli, io l'ho ascoltato religiosamente (anzi non dirò religiosamente per lei, dirò pazientemente visto che il nostro punto di vista è diverso· noi abbiamo la religione voi avete la pazienza), e chiedo perciò di essere ascoltato senza che mi si interrompa.

Io dico che il paragone che lei fa tra il magistrato che decide una causa civile ed il magistrato della Corte costituzionale è, come tutti i ragionamenti per analogia – mi ricordo che c'era un grande giurista che diceva che il peggior modo di ragionare è quello per analogia – sbagliato. È diversa la decisione che si prende nella causa civile dalla decisione che prenderà domani la Corte costituzionale, diversa soprattutto per il suo contenuto. Non dimentichiamo che la Corte costituzionale può essere chiamata a giudicare in sede penale persino del Presidente della Repubblica, del Presidente del Consiglio, dei Ministri. E voi volete dire che in questo non ci sia la possibilità di un vincolo politico ? Questa è la impostazione che si deve dare al problema. Noi siamo di fronte a giudici che decidono su un terreno che deve in teoria essere al di fuori del campo politico, ma che – non ci illudiamo – è influenzato dalla situazione politica e dalla pressione di determinate correnti.

PROLI. Ma questa è una offesa ai magistrati !

ZOLI. No, onorevole Proli, non poniamo la questione in questi termini. Ma non mettiamo questi giudici nella situazione di coscienza di dover venir meno ad uno dei due impegni che hanno assunto. Se voi pensate che l'iscrizione ad un partito politico importi impegni, voi dovete mettere questi giudici nella condizione di non aver altri impegni che quello della propria coscienza. Ed essi avranno l'impegno unico della propria coscienza quando potranno decidere senza dire: ma con questo io vengo meno alle direttive del partito cui appartengo e che mi sono impegnato di seguire. È per assicurare la libertà di coscienza a questi giudici, per non metterli in una situazione di disagio di fronte a loro stessi che noi crediamo che questa affermazione sia necessaria. E crediamo che sia necessaria anche perchè – io mi riallaccio a quello che dissi ieri – abbiamo bisogno di dare al popolo l'impressione precisa che questa Corte sia una Corte di magistrati assolutamente indipendenti e che possano essere indipendenti. È necessario, se noi vogliamo che la Corte costituzionale risponda a questo scopo, che noi la imponiamo al rispetto dei cittadini e noi non la imporremo quando si dirà che il tale signor giudice è iscritto al tale partito o quando si dirà che è iscritto al tal'altro. Che egli la pensi in un certo determinato modo è una cosa diversa: allora entriamo nel campo della coscienza. Ma che abbia l'iscrizione ad un partito è una cosa molto più grave. È proprio per questa ragione che dobbiamo confermare la incompatibilità. (*Applausi dal centro e da destra*).

L'articolo 18 della Costituzione dice che i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, ma nessun cittadino è obbligato a fare il giudice della Corte costituzionale !

Io le domando, onorevole Proli, se lei giungerebbe a spingere questa sua applicazione dell'articolo 18, pensando come possibile che il Presidente della Repubblica fosse iscritto ad un partito politico: eppure egli è un cittadino come gli altri !

PROLI. De Nicola apparteneva al partito liberale. (*Rumori da destra*).

ZOLI. Non apparteneva a nessun partito.

Voci. Era Presidente provvisorio !

ZOLI. L'articolo 18, per noi, è rispettato, non è violato e, senza bisogno di attendere la applicazione dell'articolo 98, noi riteniamo che sia necessario, proprio per l'esigenza di dare una salda base alla Corte costituzionale, approvare l'articolo 7 nella formula proposta dal senatore Spallino. (*Applausi dal centro e da destra*).

CONTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CONTI. Io vorrei dire qualche cosa che prescinde dalla nostra appartenenza ai partiti.

Ho l'impressione che discutendosi di questa materia, noi commettiamo l'errore che abbiamo commesso alla Costituente, e che spesso commettiamo nelle nostre deliberazioni. Ci preoccupiamo dei fatti contingenti. In questa maledetta lotta che si svolge in Italia tra comunisti e democratici cristiani, in cui gli uni vedono tutto nero, gli altri vedono tutto rosso . . .

Voce da destra. E voi che vedete ? (*Interruzioni*).

SPALLINO. Vedono verde.

CONTI. Noi vediamo serenamente. (*Interruzioni dal centro e da destra*). Se poi intendete fare allusioni al verde massonico, è bene che ci spieghiamo: io non appartengo a massonerie, sono anarchico e iconoclasta. . . (*Ilarità*).

È evidente, onorevoli colleghi, che in tutte queste discussioni da parecchio tempo c'è un eccesso di preoccupazione. La Regione è investita e non è più difesa da antichi sostenitori, perchè si trema per i comunisti; si trema per tante altre cose, sempre per la stessa preoccupazione. Quelli della sinistra sono preoccupati per lo strapotere della democrazia cristiana, voi del centro del possibile potere dei comunisti. Io sono tranquillissimo, perchè ho fiducia che, a forza di sforzi, si riesca a rieducare questo popolo italiano, a farlo divenire meno fazioso. Noi siamo il paese più fazioso del mondo. La politica si sente in Italia in modo passionale, come in nessun altro paese. Vediamo di guardare le cose con un occhio molto più tranquillo. Per conto mio, devo fare questa dichiarazione, anch'io, come l'onorevole Persico, richiamandomi ai miei precedenti. All'Assemblea costituente quando si trattò dei magistrati e dei partiti politici, dissi che per me non si può vietare niente, che non si può imporre niente a nessuno, che non è possibile che ci siano divieti per uomini di un Paese libero i quali poi, con tutti i divieti di questo mondo, finiscono per continuare a pensare e ad agire come vogliono. Noi dobbiamo avere fiducia in coloro che sceglieremo per l'alto ufficio della Corte, ed il giorno nel quale saremo chiamati alla elezione dei cinque membri che il Parlamento deve eleggere per far parte della Corte costituzionale, noi dobbiamo cercare di escludere la politica nella nostra valutazione, perchè, o con il divieto, o senza divieto, se noi mandassimo uomini di punta rappresentanti dei nostri partiti, noi rovineremmo la Corte costituzionale sin dalla nascita. È vero che ci potrà essere qualche correttivo per la presenza di altri membri, nominati dal Presidente della Repubblica e dalla Magistratura, ma se la politica prevarrà noi non arriveremo mai ad avere nella Corte costituzionale rappresentanti indipendenti. (*Commenti*).

Qui si parla troppo spesso della Magistratura. Qui si fanno sempre sviolinate alla Magistratura. Qui dentro tutti tengono a classificare grande la Magistratura. Tutti gli avvocati esaltano le tradizioni della Magistratura ! Ma credete che la Magistratura sia una santa ? Per me è un diavolo: direi una diavola. (*Ilarità*). La Magistratura ha i suoi pregi ed i suoi difetti. Prendiamola come è. Credete davvero che coloro che saranno nominati dalla Magistratura alla Corte saranno assolutamente obiettivi ? In una lettura di trenta anni fa (uno studio di Emile Faguet sulle professioni) ricordo un'osservazione che non ho mai dimenticato: « I magistrati, diceva l'autore, sono sempre del parere del Governo ». Questo diceva lo scrittore francese per la Francia: ma tutto il mondo è paese. (*Commenti*). Ma fatele dire queste cose. Se le dite in privato, ditele anche in pubblico. Io voglio un gran bene alla Magistratura ma non voglio bene a molti magistrati, a tutti quelli che ho conosciuto zoppicanti e che ho visto non a posto; questi magistrati io non li stimo. Così bisogna parlare. Molti magistrati ho stimato e santificato, ma altri ho considerato assolutamente non degni. Farebbe male il Ministro a portare domani la protesta di qualche magistrato.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia.* Io non protesto mai.

CONTI. Andiamo dunque più vicini alle cose, siamo meno attaccati alle nostre vedute personali e professionali !

Il collega Proli vede con grande piacere che giovani magistrati siano brillanti comunisti. Quelli che ho conosciuto non mi danno a sperar bene.

Sono venuti da me dei giovani magistrati comunisti scandalizzati nell'affermare di essere stati pedinati quando andavano nelle cellule comuniste. Ho detto loro francamente che

fanno male a essere politicanti: o politicanti o magistrati.

Il senatore Proli vorrebbe questi giovani magistrati nelle cellule comuniste; io non ne voglio nelle sezioni repubblicane. Siano i magistrati cultori delle idee politiche, le servano austeramente, al di sopra della mischia. E noi aiutiamo tutti ad essere galantuomini sul serio senza nessuna finzione intellettuale e morale.

Quando voi avrete votato questo articolo per il quale si fa divieto dell'iscrizione a partiti politici, voi avrete fatto quello che accade sempre per il frutto proibito. Avrete una quantità di iscrizioni segrete, un atteggiamento insincero e infedele. Lasciamo a tutti la libertà e abbiamo fiducia.

Io, vedendo ora di fronte a me l'amico onorevole Cerica, ho pensato ad un'altra posizione che dovremo esaminare fra qualche giorno per la presentazione del disegno di legge che vuol vietare ai militari l'appartenenza ai partiti politici. Voto contro fin da ora. Io sono contro, perchè chiedo a tutti coloro che hanno funzioni nello Stato di essergli fedeli essendo liberi. I soldati, gli ufficiali devono sentire che essendo uomini al servizio dello Stato non devono operare contro lo Stato in un senso o nell'altro, nè per funesti ritorni, nè per diversi ordinamenti. Devono essere uomini liberi, lasciati liberi dalla legge: ho fiducia che la loro coscienza onesta li assisterà nel compimento del loro dovere.

PRESIDENTE. Ha domandato di parlare il senatore Tonello. Ne ha facoltà.

TONELLO. Onorevoli colleghi, io dico alcune cose così come mi sono dettate dall'animo in questo momento. In linea astratta l'idea di impedire ad un uomo, per coprire una determinata carica, di appartenere manifestamente ad un partito politico, è una limitazione di libertà alquanto antipatica. Anche l'altra volta ero contrario a qualunque limitazione; adesso abbiamo invece fatto delle proibizioni e, non so perchè, arrivati alla Corte costituzionale, si abbiano tanti riguardi, tante precauzioni. In fondo non cambiamo niente: se la Corte costituzionale è formata di magistrati onesti, siano o no iscritti ad un partito, è indifferente. Gli uomini possono essere onesti anche senza appartenere a nessun partito, e possono essere anche onesti o disonesti appartenendo ad un determinato partito politico. Bisogna, inoltre, anche tener conto della considerazione che la massa dei cittadini può avere dei giudici. Io, per esempio, se dovessi essere imputato non so di che reato, magari di offesa alla religione, davanti ad un tribunale, e mi vedessi dinanzi tre o quattro giudici con il distintivo democristiano, direi: sono fritto! (*Ilarità*). E se mi vedessi dinanzi una giuria con il solo distintivo della falce e martello, direi lo stesso: sono fritto! (*Ilarità*). E se vedessi anche quelli che hanno il mio distintivo potrei sì e no sperare un po' di giustizia. E questo perchè io contro i giudici sento profondamente avversa la mia anima: sono contrario a tutti i giudici, per principio.

Quindi se avete fatto delle limitazioni alle altre categorie di funzionari come ne farete domani all'esercito, ebbene estendete queste limitazioni anche a questa Corte costituzionale. Almeno che in pubblico si sappia che quegli uomini non appartengono, attraverso alla tessera e il distintivo, ad un determinato partito. Io voterò, ve lo dico francamente, perchè ad essi sia tolto questo diritto. (*Applausi*).

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Secondo me, voler dare importanza al possesso o meno di una tessera, significa a priori non aver fiducia nella coscienza di quei valenti uomini che saranno chiamati a coprire l'alto incarico alla Corte costituzionale.

Io vorrei domandare al collega Zoli, che sostiene la tesi che per far parte di questa Corte è necessario non essere iscritti a nessun partito, se per avventura egli avesse l'onore di doverne far parte e si dimettesse dal suo partito, se solo per le dimissioni egli non si sentirebbe vincolato alla sua fede, alle sue idee. (*Approvazioni dalla sinistra, rumori e interruzioni dal centro*).

Prima di protestare o di insorgere, esaminiamo con perfetta serenità, senza prevenzioni e senza preconcetti, la situazione che si ci presenta. La Corte costituzionale è il supremo organo giudiziario che dovrà controllare la nostra vita costituzionale. Io vorrei far notare agli onorevoli colleghi che, a prescindere dalla Corte costituzionale, allo stato attuale vi sono

numerose Commissioni parlamentari ed extra parlamentari, per esempio vi è una Commissione per l'esame dei criminali di guerra, di cui ho l'onore di far parte e a fianco a me vi è l'onorevole Gasparotto, vi sono altri onorevoli colleghi appartenenti a partiti e a ideologie diverse. Orbene, io sfido chiunque – ripeto, sfido chiunque – a dubitare se nell'esame di queste pratiche, nell'accertamento della verità, ciascuno di noi si è fatto mai guidare dall'ideologia politica o dal partito a cui appartiene e non si è ispirato, così come era suo imprescindibile dovere, a quello che era il sentimento profondo della sua coscienza. La stessa cosa – e qui faccio appello all'amico Parri, all'amico Cingolani, e all'amico Jacini e a tanti altri onorevoli colleghi componenti del Senato e della Camera – si è verificata per lo sfollamento degli alti gradi dell'esercito, dei generali e dei colonnelli. Orbene, nessuno di noi, torno a ripeterlo con orgoglio, si è fatto guidare dalla tessera che aveva in tasca, ma ha ispirato il suo convincimento e la sua decisione a quella che era la verità obiettiva dei fatti. Orbene, io dico: se noi abbiamo tanta sfiducia negli uomini fino al punto di dire che per poter essere imparziali, per poter essere obiettivi, per poter esser sereni è indispensabile non appartenere a nessun partito, io penso che noi rendiamo veramente piccola e veramente meschina la funzione dell'uomo. Io oso affermare di più: che quando un cittadino è iscritto ad un partito ha maggiormente il dovere di dimostrare, nell'esercizio delle sue funzioni, e nel caso in esame di queste alte funzioni, la sua obiettività e la sua serenità.

Voce dal centro. Questa è poesia!

PALERMO. Non è poesia, onorevoli colleghi! Tenga presente, onorevole collega che parla di poesia, che questo ragionamento andrebbe bene se noi avessimo una Corte costituzionale composta diversamente da quella che noi abbiamo già approvata. La Corte costituzionale è composta da 5 membri nominati dalla Magistratura, da 5 nominati dal Presidente della Repubblica e da altri 5 nominati dal Parlamento. Orbene, il Parlamento è costituito dagli uomini che hanno delle idee politiche precise e che appartengono a dei partiti. Io penso che i 5 membri che saranno eletti dal Parlamento indubbiamente saranno degli uomini politici, saranno degli uomini appartenenti a partiti diversi.

Ora se noi nominiamo, se il Parlamento, in poche parole, presceglie degli uomini a così alto incarico, io penso che dar loro la limitazione di rinunciare al proprio partito, di abbandonare la propria tessera, è un segno, consentitemi, onorevolissimi colleghi, di finzione, di compromesso. Perchè torno a ripetere sono convinto che se l'onorevole Zoli o chiunque altro fosse prescelto a questo alto incarico nell'esercizio di queste alte funzioni . . .

ZOLI. Mi dimetterei dalla Democrazia cristiana per non essere vincolato verso nessuno.

PICCHIOTTI. Saresti un democristiano senza tessera, e la sostanza resterebbe la stessa!

Voce dalla sinistra. Rinunceresti allora alla tua fede.

ZOLI. No; rinuncerei al vincolo.

PALERMO. L'onorevole Zoli non ha capito il mio pensiero o per essere più precisi mi sono espresso male. Io dico che l'onorevole Zoli membro della Corte costituzionale iscritto o non iscritto alla Democrazia cristiana, (e questo sostengo e ho il diritto ed il dovere di sostenere), l'onorevole Zoli dicevo nello adempimento delle sue alte funzioni non si farebbe guidare dal proprio convincimento politico, ma si ispirerebbe senz'altro . . . (*commenti dalla destra*). Sentite onorevoli colleghi, se vogliamo risolvere questo problema attraverso compromessi e attraverso adattamenti noi non rendiamo un servizio al Paese. Noi, purtroppo, fino a questo momento non abbiamo mai affrontato le situazioni in pieno, siamo andati sempre in cerca di compromessi o di altre forme di transazione. Penso che questa, a mio modesto modo di vedere, non sia cosa che si possa fare in politica, soprattutto quando stiamo gettando le basi di un nuovo istituto, il quale ha una grande importanza ed un grande peso per il nostro Paese. Ed allora, affrontiamo con la massima lealtà senza compromessi e senza finzioni questo problema.

Noi dobbiamo nella scelta degli uomini essere cauti; non vale il colore delle loro tessere, la loro fede politica, noi dobbiamo nella scelta farci guidare da questa idea e da questo preciso intendimento: scegliere, cioè, degli uomini

i quali sappiano, al momento opportuno, mettersi al di sopra delle convinzioni politiche, delle passioni politiche e farsi ispirare unicamente dal sentimento del dovere e dal sentimento di rendere un servigio al proprio Paese. (*Applausi dalla sinistra*).

SANNA RANDACCIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SANNA RANDACCIO. Francamente, se non avesse parlato l'onorevole Conti che ha portato la questione dal campo puramente tecnico sul campo politico, non avrei preso la parola. Ma è ormai opportuno che anch'io precisi il mio pensiero. Non avevo parlato sulla parte generale della legge per non lasciarmi adescare dalla suggestione di investirla in pieno con una critica che sarebbe stata sterile in questa sede, perchè si sarebbe risolta in una critica alla Costituzione.

L'intera struttura della legge con i suoi pregi e, per me, con i suoi gravissimi difetti, è già plasmata dalla Costituzione nè valgono a modificarla sensibilmente gli emendamenti; ma questo è un emendamento che ha un risalto particolare.

L'amico Palermo con molto sentimento ha posto la questione della fiducia teorica che si deve avere nei giudici ed ha pur detto una cosa della quale tutti ci rendiamo conto, che cioè o con tessera o senza tessera in realtà l'orientamento politico permarrà nel giudice. Ha però dimenticato ciò che è la vera ragione per cui io sono favorevole allo emendamento proposto dal senatore Spallino: il vincolo della disciplina di partito e l'aspetto formale del problema. È concepibile che un giudice della Corte costituzionale possa esser chiamato a fare parte di una assemblea del suo partito, e magari interpellato su questioni inerenti alla sua carica senza essere, non voglio dire influenzato . . .

PALERMO. Dipende dalla sua sensibilità! (*Commenti*).

SANNA RANDACCIO . . . non voglio dire influenzato, perchè questo dipende effettivamente dalla sua rettitudine, ma messo in imbarazzo? Noi abbiamo già riconosciuto che, sia sotto il profilo sostanziale sia sotto il profilo formale, al giudice in genere e soprattutto ai giudici di questa Corte costituzionale, appunto perchè hanno un compito di carattere anche politico, deve essere assicurata la maggior salvaguardia sostanziale e formale: io prego vivamente anche gli amici comunisti di considerare queste ragioni.

Non è, amico Conti, che oggi io voglia porre il problema sul terreno di un dualismo politico, ponendo su piani diversi i possibili giudici comunisti e quelli democristiani, (cioè appartenenti ai due partiti legati da più rigida disciplina). La questione è per me una questione di principio. De Nicola comunque, amico Proli, era di idee liberali, ma non è stato mai iscritto al partito liberale.

Non voglio ripetere qui quello che ha detto il Ministro Pacciardi a proposito degli ufficiali, ma in sostanza ciò che egli ha detto calza anche in questo campo. Noi comunque ci dobbiamo battere per ottenere che coloro ai quali è affidata la difesa della Patria o è affidata la salvaguardia della costituzionalità delle leggi siano assolutamente indipendenti da ogni vincolo e da ogni disciplina di partito anche sotto il profilo formale.

Se la questione fosse rimasta sul terreno sul quale era stata impostata davanti alla Commissione, cioè nel senso di dilazionarne la risoluzione fino a quando in base all'articolo 98 della Costituzione, si dovrà decidere se ai magistrati può essere consentito di appartenere a partiti politici, si sarebbe potuto discutere l'opportunità di una tale sospensiva; ormai però la questione da ogni settore è stata posta su terreno di merito, quindi bisogna deciderla. Io mi dichiaro nettamente favorevole all'emendamento Spallino.

ROMANO ANTONIO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevoli colleghi, io non so spiegarmi un fatto. Ieri l'Assemblea quasi all'unanimità approvò le incompatibilità e quindi ritenni certa l'approvazione dell'articolo 7. In questa materia bisogna tener presente che la forma investe ed incide sulla sostanza; è vero che l'idea rimane ferma indipendentemente dalla tessera e, sotto questo punto di vista, potrei anche aderire al concetto dell'onorevole Proli. In proposito ricordo quel vecchio filosofo napoletano, che ebbe sequestrati i libri per avere parlato male dei borboni; mentre l'usciere portava via i libri, il filosofo dal balcone, toccandosi con una mano la fronte,

disse: – E questa non me la sequestri ? ! – Non sono perciò d'accordo con l'onorevole Proli quando egli considera il giudice della Corte costituzionale dallo stesso punto di vista del magistrato ordinario eletto deputato o senatore. Il magistrato ordinario ha uno stato giuridico che gli permette di farsi collocare fuori ruolo o di chiedere un congedo straordinario; così si elimina la incomponibilità fra le due funzioni; invece il magistrato eletto membro della Corte costituzionale deve necessariamente far parte della Corte. Altra considerazione: il magistrato ordinario decide su questioni che hanno quasi sempre carattere privato; invece il giudice della Corte costituzionale deve decidere sulla costituzionalità o meno delle leggi, indipendentemente dalla sua appartenenza ad un partito politico; e poichè ogni legge ha una tinta politica, sorge il sospetto che il giudice abbia già vincolato il suo voto.

PROLI. Ma c'è la coscienza individuale !

ROMANO ANTONIO. La Corte costituzionale rimane al di fuori dei tre poteri dovendo decidere della costituzionalità delle leggi e degli atti aventi forza di legge. Ecco quindi la necessità che per queste decisioni siano chiamati a far parte della Corte costituzionale dei giudici che stiano al di sopra di tutte le correnti politiche e che abbiano il solo scopo di difendere nella Costituzione i principî sui quali dovrà fondarsi la vita futura del popolo italiano.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. So benissimo che su questo argomento i colleghi sono già informati e che, difficilmente, le mie parole li indirizzeranno in un senso piuttosto che in un altro. Ciò nondimeno ho chiesto la parola perchè mi pare si possa ancora presentare una proposta che, in certo senso, è affiorata durante questa discussione. Ho sentito poc'anzi comunicare che il Ministro Guardasigilli presenterà un disegno di legge, diretto ad esaminare questa questione nei confronti di tutti i magistrati. Ora, abbiamo – ed è innegabile – due principi fondamentali in contrasto: uno è quello per cui si dovrebbe riconoscere al cittadino completa esplicazione della propria personalità – e la esplicazione completa significa libero diritto di associazione; abbiamo poi un altro principio, quello al quale ci siamo inchinati ieri e che ha costituito la base delle argomentazioni dell'onorevole Zoli, secondo il quale l'altezza della funzione dei magistrati dovrebbe allontanarli da tutto quello che rappresenta il contatto materiale con la realtà della vita. Quindi il principio della libera associazione potrebbe avere le limitazioni contenute nell'articolo 98 della Costituzione. Domando a me stesso se, dato l'urto fra questi due principi, la loro eventuale regolamentazione pratica non possa costituire oggetto di unica trattazione e di esame speciale nei confronti di tutta la Magistratura, e, quindi, anche della Corte costituzionale che rappresenta l'espressione massima della Magistratura. Poste queste premesse, è proprio fuori luogo rimandare l'attuale discussione a quando sarà sottoposto ad esame il disegno di legge di cui ho parlato Se l'Assemblea ritenesse di entrare in questo ordine di idee, noi dovremmo oggi sospendere di decidere in materia; l'approvazione della proposta della maggioranza della Commissione ed il rigetto di questo emendamento significherebbe il rinvio di ogni decisione a quando sarà esaminata la legge nei confronti dei magistrati.

Affermare il nostro modo di vedere su questa questione specifica vuol dire un deliberare, e, quindi, preoccupare, cioè anticipare la decisione di domani.

Dichiaro che se la mia proposta non sarà accettata mi asterrò dal voto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore Fazio. Ne ha facoltà.

FAZIO. Egregi colleghi, vi parrà strano che prenda la parola anch'io che parlo così raramente in quest'Assemblea; ma è perchè vedo la questione molto grave e tutti dobbiamo avere il nostro punto di vista.

Non è questione di menomazione dei diritti di libertà dei cittadini, ma è questione di incompatibilità di funzioni. Ora nelle nostre leggi e nella Costituzione stessa il principio di incompatibilità di funzioni è sanzionato: per esempio i componenti dei Consigli regionali non possono essere nè deputati nè senatori. Nella sostanza abbiamo davanti a noi la figura di un tribunale politico; questo tribunale ha una determinata funzione precisamente politica; e per contrapposto abbiamo i partiti politici che importano e comandano una fun-

zione politica determinata. C'è la possibilità di un contrasto tra queste due funzioni? Quelli che vedono questa possibilità di contrasto approvino l'emendamento, e quelli che non la vedono non l'approvino. Io la vedo; e quindi, rendendo omaggio a tutte le libertà di associazione e di pensiero, dico: qui ci sono due funzioni che possono essere in contrasto ed è opportuna l'astensione prestabilita dei giudici dall'iscrizione ai partiti, i quali costituiscono appunto una azione politica in atto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare il senatore De Luca. Ne ha facoltà.

DE LUCA. Farò due sole osservazioni, onorevoli colleghi.

La prima:

Se la legge consente, cioè non vieta, al giudice della Corte costituzionale di appartenere ad un partito, evidentemente ciò rientra nel lecito giuridico e anche nel lecito morale. Ma siccome l'appartenenza ad un partito porta con sè necessariamente vincoli di carattere disciplinare, a me pare che se non si sancisce la incompatibilità, rimane nella coscienza del singolo e di tutti la possibilità, appartenendo lecitamente ad un partito, di agire in conseguenza, anche nell'esercizio della funzione di giudice nella Corte costituzionale.

La seconda:

Si è detto: rinviamo la questione. Ma perchè, onorevoli colleghi? Oltre tutto, quello della Corte costituzionale è, sì, un magistrato, ma è un magistrato che ha delle caratteristiche particolari; il supremo dei magistrati in materia specialissima. Ora non sarebbe affatto contradittorio che, per ipotesi, si sancisse oggi l'incompatibilità dell'appartenenza ad un partito per i magistrati della Corte, e domani la Camera andasse in diverso avviso per i magistrati ordinari. Accenno ad una ipotesi, perchè io sono contrario anche all'appartenenza ad un partito politico dei magistrati in genere, ma non ci sarebbe nessuna contraddizione in termini se domani nel nostro ordinamento giuridico dovesse venir fuori l'incompatibilità dei magistrati della Corte costituzionale di appartenere ad un partito politico, e la compatibilità dei magistrati ordinari, invece, di appartenervi.

Per questo motivo a me pare necessario che il Senato accolga l'emendamento Spallino che dà la garanzia sostanziale e formale dell'indipendenza del magistrato. Indipendenza formale, la cui necessità l'on. Tonello ha dimostrato anche con un notevole, incisivo esempio; indipendenza sostanziale in quanto è necessario che non si abbia nemmeno lontanamente a pensare che ci possono essere influenze di qualsiasi natura che rendano possibile una limitazione ed una deviazione dall'unico scopo che un Magistrato deve sempre proporsi: la Giustizia. (*Applausi*).

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Senato ha fatto su questo articolo una lunga discussione che mi dispensa dal parlare lungamente.

L'emendamento Spallino non fa che riprodurre l'articolo che già era nel testo governativo. Quindi non posso che essere favorevole. Le ragioni della norma non derivano soltanto da alcune considerazioni di ordine generale, ma da due disposizioni della Costituzione: una è nell'articolo 49: « Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi in partiti per concorrere ecc. » – principio basilare delle libertà dei cittadini – e l'altra, contenuta nell'articolo 98 che dice: « Si possono con legge stabilire limitazioni al diritto di iscriversi ai partiti politici per magistrati ecc. ».

Quindi, trattandosi di una prima legge organica che veniva a stabilire la costituzione di questa alta magistratura, noi avevamo ritenuto opportuno e necessario introdurre questi principi che già esistono nella Costituzione, come legge fondamentale.

Le ragioni per cui questo debba avvenire, sono state confermate largamente nella discussione di ieri, che ha avuto come punto basilare l'indipendenza assoluta dei giudici della Corte. Il Senato è andato anche oltre i limiti stabiliti nel testo ministeriale, in quanto noi, prescindendo da quello che la Commissione ha fatto, avevamo avuto maggior larghezza nella determinazione delle garanzie di questa indipendenza. Ma dal momento che il Senato ha seguito la via dell'indipendenza assoluta del giudice da qualunque ufficio o attività in modo da garantire che da nessuno la si possa violare mi sembrerebbe assurdo stabilire che il medesimo possa rimanere iscritto ad un par-

tito che stabilisce una menomazione alla sua indipendenza, anche se non nel senso della libertà interna e direi, intima della coscienza, perchè siamo sicuri che le persone degnissime che assumeranno l'ufficio anche se iscritte a partiti politici prenderebbero le loro decisioni esclusivamente secondo il consiglio della loro coscienza. Ma c'è una questione di forma che bisogna anche osservare: c'è il terzo, c'è il pubblico, c'è colui che accede alla Corte costituzionale il quale ha bisogno di sapere, con quel gran buon senso che l'onorevole Tonello ha espresso poco tempo fa, che questo giudice è anche formalmente indipendente, e libero di qualsiasi vincolo.

Per queste considerazioni, io sono lieto che il senatore Spallino ed altri abbiano riportato la discussione su questo articolo, e che abbiano introdotto in via di emendamento quell'articolo che il testo governativo aveva già proposto. (*Applausi dal centro e da destra*).

Rimane la questione sollevata dall'onorevole Mastino. Si tratta di una questione che non si può rinviare. Io penso che ormai con questa discussione è meglio decidere. A proposito della considerazione portata dall'onorevole senatore il quale diceva che può darsi che nell'altra legge sull'ordinamento giudiziario il Parlamento prenda decisioni diverse, io posso assicurarvi che, prima di tutto, ancora la legge non è pronta e posso anche assicurarvi che l'Associazione dei magistrati italiani ha già deliberato che desidera che sia consacrata la incompatibilità per i magistrati di appartenere ai partiti politici.

CONTI. Hanno paura di se stessi.

VARRIALE. Lei insulta la Magistratura. Faccia i nomi!

CONTI. Io lo ripeto, perchè ho le prove. Non mi presto a finzioni! (*Interruzioni, proteste dalla destra*).

PRESIDENTE. Da parte dei senatori Palermo, Meacci, Proli ed altri è stata presentata una richiesta di sospensione della votazione dell'articolo 7 in attesa della riforma dell'ordinamento giudiziario. È stato inoltre presentato un ordine del giorno a firma degli onorevoli Picchiotti, Mastino, Tamburrano, Oggiano ed altri anch'essa a favore del rinvio.

Do lettura di quest'ordine del giorno: « Il Senato delibera di rimandare l'esame e la decisione sull'obbligo dei componenti della Corte costituzionale di non iscrizione ai partiti politici all'esame del problema nei confronti di tutti i magistrati, in base al disegno di legge già presentato dal Ministro di grazia e giustizia ».

Chiedo ai presentatori delle due proposte se mantengono i loro ordini del giorno.

PALERMO. Lo ritiro.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Desidero dare un chiarimento al Senato: non voglio lasciare l'equivoco che ci sia dinanzi al Parlamento un disegno di legge che riguarda la Magistratura. L'ordine del giorno potrà essere presentato ma non potrà essere interpretato nel senso che io accetti che si dica che vi è un disegno di legge che non è presentato.

MASTINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MASTINO. Ci tengo a sottolineare che il mio ordine del giorno è stato formulato nei termini ora detti in quanto fino a questo momento si dava per presentato o per imminente un disegno di legge sulla possibilità di partecipazione della magistratura ai partiti politici.

PALERMO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PALERMO. Io penso che allo stato attuale delle cose la mia proposta sospensiva debba essere mantenuta e debba essere ritirato invece l'ordine del giorno Mastino-Oggiano.

MASTINO. Sono d'accordo con il collega Palermo.

PRESIDENTE. Domando al senatore Persico, relatore, di esprimere il proprio parere in proposito.

PROLI. Prima del relatore deve essere interpellata tutta la Commissione! (*Vivi commenti e scambio di voci tra i vari settori*).

PERSICO, *relatore*. Onorevoli colleghi, bisogna essere sinceri e leali. Nella seduta della Commissione la maggioranza votò una proposta di compromesso, da me patrocinata, per sanare il dissenso tra coloro che volevano la abrogazione dell'articolo 7 e coloro che lo volevano mantenere. Io formulai la proposta così: poichè il futuro ordinamento giudiziario

dovrà dirimere la controversia a proposito di tutti i magistrati, e poichè la Corte costituzionale fa parte, sia pure essendo al culmine, della Magistratura, è opportuno che in questa sede non si faccia parola della incompatibilità e la questione venga poi risolta quando si discuterà il nuovo ordinamento giudiziario. La maggioranza approvò questa conclusione. Quindi per lealtà debbo dire che la maggioranza di quel giorno fu favorevole alla sospensiva. Però non è esatto, amico Mastino, che ci sia il disegno di legge. C'è, come ho detto, un disegno di legge per i militari e per i diplomatici; ma per i magistrati non c'è, perchè la disposizione farà parte di quel disegno di legge sull'ordinamento della magistratura che è allo studio, ma che non è ancora pronto. Perciò, di fronte alla proposta del senatore Mastino, la maggioranza della Commissione, di cui interpreto in questo momento il pensiero, è favorevole.

PRESIDENTE. Prego il Ministro di precisare il proprio pensiero sulla questione.

GRASSI, *Ministro di grazia e giustizia*. Non posso che rimettermi al Senato. Il testo governativo comprendeva l'emendamento, quindi io non posso essere contrario alla proposta.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta avanzata dall'onorevole Palermo e da altri di sospendere la votazione dell'articolo 7.

PICCHIOTTI, Proposta accettata dalla Commissione ! (*Vivissimi commenti, proteste dal centro-destra e scambio di voci*).

PRESIDENTE. Il relatore ha dichiarato che la accettava a nome della maggioranza della Commissione, non a nome di tutta la Commissione.

SPALLINO. Domando di parlare.

PRESIDENTE Ne ha facoltà.

SPALLINO. Vorrei precisare perchè mi pare che, certissimamente in buona fede, qui si stia equivocando. La Commissione ha esaminato ripetutamente il disegno di legge scorrendolo nei suoi articoli dal primo al 45°. Già ci sono state diverse edizioni di relazioni perchè, come ho detto, la prima volta, erano tutti d'accordo, relatore compreso, che l'articolo 7 rimanesse come nel testo ministeriale. Si disse testualmente dal relatore, nella prima edizione: « non par dubbio che magistrati della Corte costituzionale non possano appartenere a partiti politici ».

Un certo giorno io non mi trovai in Commissione (*Interruzioni e commenti da sinistra*). Nella seduta successiva, quando, in qualità di segretario della Commissione lessi il verbale della seduta precedente in cui si era votata la soppressione dell'articolo 7, io ho dichiarato - ed il Presidente e tutti i membri della Commissione, me ne devono dare atto - che in Assemblea avrei presentato un mio emendamento a tal proposito, ritenendo essenziale allo scopo della legge, mantenere fermo l'articolo 7. E ciò feci inserire a verbale. Questa è la verità e poichè la Commissione ha lasciato liberi i membri di decidere in proposito, non esiste un assoluto accordo della maggioranza nel senso accennato dal relatore. (*Applausi*).

PROLI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PROLI. Il collega Spallino non ha riferito esattamente quello che è avvenuto in sede di Commissione. L'errore è questo: il giorno in cui venne in discussione l'articolo 7 noi ci opponemmo e ne decidemmo la soppressione. Non è esatto che furono tutti d'accordo nella prima seduta. Ripeto: noi ci opponemmo e ne proponemmo la soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del senatore Palermo.

(*Dopo prova e controprova non è approvata*).

Pongo ai voti l'articolo 7 nel seguente testo proposto dal senatore Spallino:

« Il Presidente ed i giudici della Corte non possono iscriversi a partiti politici e, se iscritti, devono dimettersi prima di prestare giuramento ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 8.

Le domande dell'autorità giudiziaria per procedere al giudizio o all'arresto di un giudice della Corte costituzionale sono trasmesse, per il tramite del Ministro di grazia e giustizia, alla Corte stessa, la quale su di esse delibera senza indugio in camera di consiglio a maggioranza assoluta.

La decisione deve essere motivata, resa pubblica nei modi disposti dall'articolo 16 e tramessa immediatamente al Ministro di grazia e giustizia.

BOSCO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOSCO. Volevo solamente chiedere un chiarimento alla Commissione. L'articolo 8 nel testo del Governo prevedeva all'ultimo comma l'estensione dell'immunità, diciamo così, parlamentare, anche ai 16 giudici aggregati, cioè a quelli eletti dal Parlamento. Io voglio solo richiamare l'attenzione della Commissione su questo punto, che cioè l'estensione prevista dal Governo dell'immunità a tutti i giudici mi sembra troppo larga nel senso che essa dovrebbe essere limitata a coloro che esercitano le funzioni. Quindi raccomanderei alla Commissione di esaminare questa questione.

PERSICO, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PERSICO, *relatore*. Devo dare una spiegazione al senatore Bosco Giacinto. La richiesta che egli fa si trova sancita nell'articolo 10 *bis*. Quando discuteremo l'articolo 10 *bis* potremo prendere in attento esame la questione da lui sollevata.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 8. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Il seguito della discussione di questo disegno di legge è rinviato alla seduta di martedì prossimo.

Annunzio di interrogazioni.

PRESIDENTE. Prego il senatore segretario di dar lettura delle interrogazioni pervenute alla Presidenza.

CERMENATI, *segretario*:

Al Ministro dei lavori pubblici per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per il buon funzionamento del Provveditorato generale delle opere pubbliche della Calabria, dove i progetti più urgenti vengono smarriti, dove si dispongono lavori non del tutto necessari, dove non si riesce mai ad ottenere una notizia precisa sui lavori da eseguirsi e dove — infine — le disposizioni del Ministero vengono ignorate, se non del tutto ostacolate.

VACCARO.

Al Ministro dei lavori pubblici, per conoscere per quali motivi, nonostante le sue personali assicurazioni, ancora non si è dato corso alla ripresa dei lavori per il completamento della strada 113 — Cosenza-Cerisono-Mendicina-Fiumefreddo-Bruzio — i cui lavori, iniziati nel 1880, ancora non sono stati espletati nel tratto Cerisono-Cimitero e Fiumefreddo-Bruzio.

Si tratta di appena 29 chilometri di strada che, oltre a congiungere tanti Comuni, darebbe al capoluogo — Cosenza — un rapido sbocco al mare.

VACCARO.

Al Ministro dei lavori pubblici e all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere, intervenendo sollecitamente, per indurre — finalmente — il Provveditorato alle Opere pubbliche della Calabria, a provvedere con tutta urgenza alla ricostruzione del Brefotrofio di Cosenza, completamente distrutto dalla guerra, perchè nonostante che il relativo progetto sia stato premurosamente presentato, con lodevole diligenza, da parte della Amministrazione provinciale di Cosenza, fin dal 1944, e nonostante le continue premure e i voti espressi dalla stessa amministrazione, il Provveditorato per le Opere pubbliche della Calabria, ha posposto e pospone tale necessaria ed urgente ricostruzione ad altre meno importanti e di dubbia dipendenza da eventi bellici.

VACCARO.

Al Ministro dei lavori pubblici per sapere se non reputi opportuno, prima che s'inizino i lavori per la costruzione del Ponte sul Ticino a Pavia, tener conto delle proteste unanimi delle popolazioni interessate, relativamente al progetto che si vuole attuare, per apportarvi quelle modificazioni, che valgano ad eliminare i preveduti inconvenienti.

SINFORIANI, CORTESE, GAVINA.

Al Ministro di grazia e giustizia, per conoscere in quale modo egli intenda provvedere stabilmente al funzionamento della Pretura di Rionero in Volture (Potenza), dalla quale,

con provvedimento registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1948, il cancelliere in servizio, unico dei due in organico, è stato trasferito ed ha raggiunta altra sede nello stesso dicembre.

CIASCA.

Interrogazioni
con richiesta di risposta scritta.

Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali ragioni inducono la Direzione provinciale di Venezia a non servirsi del mezzo ferroviario per far pervenire la posta a S. Donà di Piave, dopo quasi un anno di riattivazione della ferrovia; e quali provvedimenti intenda prendere per ovviare all'attuale inconveniente di vedere pacchi e sacchi di corrispondenza in balia di mezzi automobilistici e ciclistici che servono a far arrivare la posta a quell'importante ufficio postale.

BASTIANETTO, TOMMASINI.

Al Ministro delle finanze, per sapere per quale ragione non si è ancora nè approvato nè respinto il contratto di affitto delle zone marginali del campo di aviazione di Casabianca, frazione di Verolengo, in provincia di Torino, contratto scaduto il S. Martino del 1948, per il quale un consorzio di contadini ha versato un milione e duecento mila lire, contratto che aveva per oggetto lo sfruttamento agricolo del detto campo nell'annata agraria 1948.

GIUA.

PRESIDENTE. Domani sabato 12 febbraio alle ore 10, seduta pubblica col seguente ordine del giorno:

I. Interrogazioni.

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto legge 14 dicembre 1948, n. 1419, recante modifiche al regime fiscale dello zucchero e degli altri prodotti zuccherini (260). (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Seguito della discussione del disegno di legge:

Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale (23).

La seduta è tolta (ore 19,30).

Dott. CARLO DE ALBERTI
Direttore dell'Ufficio dei Resoconti